



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 63 del 22/12/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE .

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente	
ALESSIO AGARINI	Presente	
MARCELLO TOVOLI	Presente	
MARCO ELVIO MATAcera	Presente	
LUCA CINGANELLI	Presente	
GIOVANNI CIGNONI	Presente	
DANIELA GALLETTI	Presente	
GISELLA GUElFI		Assente
GUERRINO ROCCO	Presente	
ENRICO TONIETTI	Presente	
ANDREA SOLFORETTI	Presente	
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente	
MICHELA SIMONI	Presente	

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **11** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto all'ordine del giorno informando che nella precedente seduta consiliare in data 23.10.2023 sono stati assunti ed approvati i verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 52 al n. 62.

Data lettura degli oggetti degli stessi e nessuno chiesto di intervenire, propone di mettere ai voti i suddetti verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli n. 11 favorevoli e n. 1 astenuti (Tovoli) legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal n. 52 al n. 62 del 23.10.2023;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'ordine del giorno procedendo alla lettura degli oggetti dei verbali contraddistinti dal n. 48 al n. 51 del 02.10.2023;

Data lettura degli oggetti degli stessi, propone di sottoporli a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Tonietti) legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal 48 al 51 del 02.10.2023.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1458/2023

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Si esprime parere **NON APPOSTO** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 20/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1458
SEGRETERIA

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco il quale dichiara di non avere comunicazioni da fare.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 54 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, DISTINTO AL NCT, FOGLIO 12, PARTICELLA 438, AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA TENDO STRUTTURA PER LA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL IN VIALE EUROPA

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente	
ALESSIO AGARINI	Presente	
MARCELLO TOVOLI		Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente	
LUCA CINGANELLI	Presente	
GIOVANNI CIGNONI	Presente	
DANIELA GALLETTI	Presente	
GISELLA GUElFI		Assente
GUERRINO ROCCO	Presente	
ENRICO TONIETTI	Presente	
ANDREA SOLFORETTI	Presente	
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente	
MICHELA SIMONI	Presente	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato, illustrando brevemente il contenuto della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di CC n.83 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Concessione decennale degli impianti sportivi comunali limitatamente alla parte destinata al gioco del tennis e assimilati ubicati in località Santissimo. Approvazione convenzione”;

RICHIAMATA la convenzione Rep. n.23 del 10/7/2023 stipulata tra il Comune di Porto Azzurro e Riserva Sant’Agnese ASD;

VISTA l’istanza presentata in data 31/7/2023 da “Riserva Sant’Agnese ASD” a titolo di SCIA alternativa per la realizzazione di due campi da Padel in Loc. Santissimo, in esecuzione del piano degli investimenti già oggetto di gara, e per la loro successiva copertura;

VISTA la relazione tecnica con cui il concessionario ha richiesto l’utilizzo di una parte del terreno distinto al NCT, Foglio 12, particella 438, limitatamente alla superficie di 173,6 mq., che corrisponde ad un’area di proprietà del Comune, attualmente utilizzata come parcheggio gratuito, al fine di consentire la realizzazione di una tendo struttura necessaria per la copertura dei citati campi da Padel;

PRESO ATTO che tale terreno distinto al NCT, Foglio 12, particella 438, ha destinazione urbanistica “Zone F5 – Aree destinate ad attività sportive e ricreative di iniziativa pubblica e privata convenzionata” attualmente utilizzata come parcheggio pubblico, denominato P4;

CHE come risulta dalla documentazione tecnica inviata dalla “Riserva Sant’Agnese ASD”, identificata con la dicitura “Allegato 1”, l’utilizzo del terreno per la realizzazione delle opere come sopra descritte, tenuto conto dei posti auto che si andrebbero a perdere (n. 16) evidenziati in giallo e quelli che si riuscirebbero a recuperare dalla rimodulazione dei posti del parcheggio (n. 12) evidenziati in rosso, comporterebbe per l’Amministrazione comunale la perdita di un totale di n. 4 posti auto;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di consentire la realizzazione dei lavori di cui sopra, associare una parte dell’area individuata catastalmente con il mappale 438 all’area degli impianti sportivi attualmente gestiti in concessione, limitatamente alla superficie di 173,6 mq, necessari per la costruzione della copertura dei campi da Padel che risulta funzionale al miglioramento degli stessi impianti sportivi comunali;

RITENUTO altresì necessario provvedere ad effettuare la modifica planimetrica catastale tra le particelle 438 – 439;

RILEVATO che il suddetto investimento, a totale carico dell’attuale concessionario, va ad incrementare il valore degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Porto Azzurro, migliorando così l’offerta dei servizi sportivi e la loro appetibilità nonché contribuendo contestualmente a migliorare l’immagine positiva del comune in termini di prestigio della suddetta struttura e favorendo, a vantaggio della cittadinanza, la fruibilità di un servizio che non sarebbe altrimenti disponibile nei mesi invernali;

CONSIDERATO che la realizzazione di tale copertura dei campi da “Padel” comporterebbe un incremento degli incassi per la “Riserva Sant’Agnese ASD”, dovuto al fatto di poter utilizzare tali strutture anche durante il periodo invernale ed anche durante le giornate di maltempo;

RITENUTO a tal proposito rivalutare il canone mensile che la “Riserva Sant’Agnese ASD” corrisponde al Comune di Porto Azzurro, ricalcolandolo in misura proporzionale rispetto a quanto già determinato in convenzione nonché sulla base del costo annuo dei posti auto normalmente ceduti in concessione ai privati e riferito alla corrispondente riduzione del numero degli stessi posti auto;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2023, avente ad oggetto “DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI PER LE FUNZIONI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE”, la quale individua le seguenti n. 2 tariffe per la locazione di posti auto ai residenti:

- Posti auto concessi ai residenti in zona centrale: € 210,00 (Codice 30202710/1);
- Posti auto concessi ai residenti in Loc. Bocchetto: € 140,00 (Codice 30202710/1);

CONSIDERATO che l’area a parcheggio di Viale Europa oggetto del presente atto non è disciplinata dalla delibera di cui sopra, ma che essendo tale area in zona periferica rispetto al paese, la tariffa dei posti auto da cedere può essere assimilata a quella di Loc. Bocchetto, per un importo pari ad € 140,00/cad annui;

VISTO il calcolo per la rivalutazione del canone mensile di cui sopra, redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP. e Tutela del Territorio, che si allega in copia al presente atto, il quale prevede un aumento del canone di gestione delle struttura offerto in sede di gara dalla “Riserva Sant’Agnese ASD” e riportato nella convenzione di affidamento Rep. n. 23/2023, pari ad € 520,00, di ulteriori € 59,52 mensili;

VISTO altresì lo schema di atto appendice funzionalmente collegato alla convenzione tra il Comune di Porto Azzurro e la “Riserva Sant’Agnese ASD” che, allegato al presente deliberato, ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri tecnici dei Responsabili, ciascuno per quanto di competenza, e il parere contabile del Responsabile Area Servizi Finanziari, riportati in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 5 astenuti (Agarini, Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE alla “Riserva Sant’Agnese ASD” l’utilizzo di una parte del terreno distinto al NCT, Foglio 12, particella 438, limitatamente alla superficie di 173,6 mq., che corrisponde ad un’area di proprietà del Comune di Porto Azzurro, attualmente utilizzata come parcheggio gratuito, al fine di consentire la realizzazione di una tendo struttura necessaria per la copertura dei citati campi da Padel in Loc. Santissimo;

DI DARE ATTO che l’operazione di frazionamento, tenuto conto dei posti auto che si andrebbero a perdere (n. 16) e quelli che si riuscirebbero a recuperare dalla rimodulazione dei posti del parcheggio (n. 12), comporta per l’Amministrazione comunale la perdita di un totale di n. 4 posti auto come da progetto in allegato (Allegato 1);

DI APPROVARE lo schema di calcolo per la rivalutazione del canone mensile di cui sopra, redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP. e Tutela del Territorio, allegato al presente atto che viene recepito nell’atto appendice della convenzione, il quale prevede un aumento del canone di gestione delle

struttura offerto in sede di gara dalla “Riserva Sant’Agnese ASD” e riportato nella convenzione di affidamento Rep. n. 23/2023, pari ad € 520,00, di ulteriori € 59,52 mensili;

DI DARE ATTO che l’operazione di frazionamento utile per la riduzione dell’area appartenente alla particella 438, limitatamente alla superficie di 173,6 mq, da associare in accrescimento della particella 439, sarà a carico della “Riserva Sant’Agnese ASD”;

DI APPROVARE lo schema dell’atto appendice funzionalmente collegato alla Convenzione inserito in allegato alla presente delibera, da stipularsi con la Riserva Sant’Agnese avente sede in Porto Azzurro, che costituisce integrazione per quanto concerne l’accrescimento dell’area dell’impianto sportivo comunale in concessione e la relativa determinazione del canone dovuto;

DI STABILIRE la decorrenza del suddetto atto appendice a partire dal momento della sottoscrizione della stessa;

DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa alla formale sottoscrizione del citato atto appendice;

e con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 6 e n. 5 astenuti (Agarini, Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti) , delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19

Tel (0565) 921626-921647 Fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

CONCESSIONE ALLA "RISERVA SANT'AGNESE ASD" PER L'UTILIZZO DI UNA PARTE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, DISTINTO AL NCT AL FOGLIO 12, PARTICELLA 438, AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA TENDO STRUTTURA NECESSARIA-PER LA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL.

CALCOLO PER LA RIVALUTAZIONE DEL CANONE MENSILE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO PER LA GESTIONE DELL'AREA.

Richiamata la convenzione Rep. n. 23 del 10/7/2023, stipulata tra il Comune di Porto Azzurro e Riserva Sant'Agnese ASD, relativa alla "Concessione decennale degli impianti sportivi comunali limitatamente alla parte destinata al gioco del tennis e assimilati ubicati in località Santissimo;

Vista l'istanza presentata in data 31/7/2023 da "Riserva Sant'Agnese ASD" a titolo di SCIA alternativa per la realizzazione di due campi da Padel, in esecuzione del piano degli investimenti già oggetto di gara, e per la loro successiva copertura;

Vista la relazione tecnica con cui il concessionario ha richiesto l'utilizzo di una parte del terreno distinto al NCT, Foglio 12, particella 438, limitatamente alla superficie di 173,6 mq., che corrisponde ad un'area di proprietà del Comune, attualmente utilizzata come parcheggio gratuito, al fine di consentire la realizzazione di una tendo struttura necessaria per la copertura dei citati campi da Padel;

Riscontrato che come risulta dalla documentazione tecnica inviata dalla "Riserva Sant'Agnese ASD", identificata con la dicitura "Allegato 1", l'utilizzo del terreno per la realizzazione delle opere come sopra descritte, tenuto conto dei posti auto che si andrebbero a perdere (n. 16) e quelli che si riuscirebbero a recuperare dalla rimodulazione dei posti del parcheggio (n. 12), comporterebbe per l'Amministrazione comunale la perdita di un totale di n. 4 posti auto;

Che per la realizzazione delle opere per la copertura dei campi da Padel richiede un aumento della superficie già concessa di mq. 173,60 mq, ai quali vanno scorporati mq. 50,00, corrispondente alla superficie dei n. 4 posti auto che si andranno a perdere e che vengono conteggiati a parte.

Si procede pertanto qui di seguito al calcolo dell'aumento del canone da corrispondere al Comune di Porto Azzurro.

Maggiore canone per Aumento Superficie Concessa.

La superficie da considerare deve essere quindi pari a: **mq. 123,60** (mq. 173,6 - mq. 50,00 mq).

Questa ulteriore superficie comporta il pagamento di un canone mensile ulteriore così calcolato: € 520,00 (canone mensile da convenzione)/4.995 mq. (superficie globale dell'originaria concessione) x 123,60 mq: € **12,86 /mese**

Maggiore canone per soppressione di n. 4 posti auto.

I quattro posti auto che si vengono a perdere sono valutati € 140,00 cadauno/annuo, come in altre zone periferiche del paese. Pertanto moltiplicando € 140,00 x n. 4 posti auto e dividendo per n. 12 mesi, si ottiene l'aumento del canone mensile riferito all'area dei posti auto, pari a € 46,66 /mese

Totale aumento canone mensile: € 46,66 + € 12,86 = € 59,52 /mese.

Tale importo come sopra calcolato, pari ad € 59,52 e relativo alla porzione di area aggiuntiva da occupare per la realizzazione delle opere come sopra descritte, va aggiunto al canone mensile già corrisposto al Comune di Porto Azzurro dalla "Riserva Sant'Agnese ASD" in virtù della Convenzione Rep. n. 23 del 10/7/2023, pari ad € 520,00.

Il totale del canone mensile da corrispondere al Comune di Porto Azzurro, aggiornato alla superficie aggiuntiva da occupare, viene quindi rideterminato in **€ 579,52 / mese (€ 520,00 + € 59,52).**

Porto Azzurro 09/10/ 2023

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio
Dr. Maurizio Papi



COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

ATTO APPENDICE FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA CONVENZIONE REP.N.23 del
10/7/2023

CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI TERRENO

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno del mese di _____, nella Residenza Municipale, davanti a me, dott. Lorenzo ZOPPI, nella mia qualità di Segretario Comunale, sono personalmente comparsi

-il Comune di Porto Azzurro, in persona del dott. Maurizio Papi, nato a Porto Azzurro (Li) il 11/08/1951, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Demanio del Comune di Porto Azzurro, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale e per le attribuzioni "ope legis" di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, in seguito denominato anche concedente

- il Comune di Porto Azzurro, in persona del dott. Ciro Satto, nato a Aversa (CE) il 18/4/1967, nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Porto Azzurro, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale e per le attribuzioni "ope legis" di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, in seguito denominato anche concedente

E

La Riserva Sant'Agnese, con sede in Porto Azzurro Loc. Cariglio, Partita IVA 04168440164, Legale Rappresentante sig. Losa Simone nato a Bergamo (BG) il 20/6/1972 Codice Fiscale LSOSMN72H20A794A di seguito denominato anche concessionario, della cui identità delle parti e della loro piena capacità io sottoscritto Segretario Comunale sono personalmente certo e poiché sanno leggere e scrivere rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni

PREMESSO CHE:

-in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.83 del 14/12/2022, con atto a rogito del Segretario Comunale dott. Lorenzo Zoppi sottoscritto in data 10/7/2023 Repertorio n.23 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Porto Azzurro e Riserva Sant'Agnese per la concessione decennale degli impianti sportivi comunali limitatamente alla parte destinata al gioco del tennis e assimilati ubicati in località Santissimo

-con nota prot.n.... è stata acquisita agli atti d'ufficio la richiesta presentata dal concessionario al fine di utilizzare una parte del mappale 438 per la realizzazione di una tensostruttura a copertura di n.2 campi da padel

-a seguito di delibera del CC n...del...il responsabile dell'Area LLPP/Demanio/Ambiente ha disposto la riduzione della zona contraddistinta al foglio di mappa numero 12 particella numero 638, per una superficie complessiva pari a 173,6 mq in accrescimento all'adiacente particella numero 639 oggetto di concessione;

-il canone aggiuntivo viene calcolato in proporzione all'aumento della superficie oggetto di concessione nonché sulla base del costo annuo dei posti auto ceduti in concessione ai privati e riferito alla corrispondente riduzione del numero degli stessi posti auto;

Tanto sopra esposto asi conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Richiamata la Convenzione principale Repertorio N. 23 del 10/7/2023 le Parti dichiarano di confermare ed accettare tutto quanto in essa previsto in ogni sua parte e di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale della stessa
- 2) Le Parti dichiarano di accettare le modifiche ed integrazioni alla convenzione principale, costituendo le stesse integrazioni e modifiche agli articoli come segue:

-2.1 L'articolo 1 della convenzione è modificato relativamente alla superficie oggetto di concessione pari a 4995 mq oltre 173,6 mq in accrescimento come da planimetria in allegato che viene sottoscritta dalle parti per esteso in ciascun foglio;

-2.2 l'articolo 2 è integrato relativamente al canone mensile da versare pari a 520 euro oltre **59,52 euro mensili** determinati come segue: 173,6 mq - 50 mq pari a 4 posti auto da pagare a parte: 123,6 mq. Questa ulteriore superficie vale 12,86 euro mensili così calcolati: 520 euro (canone mensile da convenzione)/4995mq (superficie della concessione originaria) x 123,6mq; n.4 posti auto valutati 140 euro annuali cadauno, corrispondenti a 46,66 euro mensili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Porto Azzurro

Sindaco Responsabile Area LL.PP. Demanio

Dott. Maurizio PAPI

Responsabile dell'Area Amministrativa

Dr. Ciro SATTO

Per Riserva Sant'Agnese

Sig. Simone Losa

Il Segretario Comunale


Dr. Lorenzo Zoppi

CAMPO SPORTIVO



IN ROSSO PARCHEGGI NUOVI
IN GIALLO PARCHEGGI DEMOLITI

CIRCOLO TENNIS



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata
57036 Porto Azzurro (LI) Lungomare Adami, 19

Prot. n. 8899
del 18.10.2023

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

VISTA la richiesta inoltrata verbalmente dall'Ufficio LLPP e Gestione del Territorio;

VISTO l'art. 30 c. 3 del DPR 380/2001;

DATO ATTO che il mappale di cui viene richiesto il certificato è n. 1;

VISTO che la richiesta è fatta ai sensi del DPR 642 del 26.10.1972 per fini istituzionali e nell'interesse del Comune e pertanto esente da bolli e pagamenti;

VISTI gli Atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che il terreno sito in Porto Azzurro così distinto al N.C.T.:

FOGLIO n. 12 particella n. 438

è da considerarsi urbanisticamente classificato come di seguito:

Piano Strutturale – Approvato con D.C.C. n. 27 del 11.04.2007 :

FOGLIO n. 12 particella n. 438

Ricade nell'UTOE n. 3 – Area collinare a valenza turistica I.

Piano Operativo Comunale – Approvato con D.C.C. n. 68/2021 (pubblicato sul BURT del 15.09.2021)

FOGLIO n. 12 particella n. 438

Ricade nell' art. 45 delle NTA – "F5 – Aree destinate ad attività sportive e ricreative di iniziativa pubblica e privata convenzionata " e rientra nella perimetrazione del PNAT.

I terreni siti in prossimità delle strade rientrano nella fascia di rispetto stradale ai sensi e per gli effetti del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento (D.Lgs 285/92, D.P.R. 495/92).

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Dr. Marcello TOVOLI





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Allegato alla proposta n. 1406/2023

Oggetto: CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, DISTINTO AL NCT, FOGLIO 12, PARTICELLA 438, AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA TENDO STRUTTURA PER LA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL IN VIALE EUROPA;

Si ritiene opportuno preliminarmente consigliare di procedere al frazionamento catastale del terreno, per meglio individuare le particelle o porzioni di esso richiamate in delibera e nell'atto integrativo.

Occorre inoltre dichiarare espressamente se il terreno considerato fa parte del patrimonio disponibile o meno.

In considerazione della previsione di destinazione a tendo/tenso struttura si consiglia di allegare alla documentazione anche il certificato di destinazione urbanistica.

Le modalità di calcolo del maggior canone dovrebbero essere collegate non solo alla previsione del valore della perdita d'uso di posti auto, ma al valore urbanistico dell'area interessata che consentirà la messa in opera di strutture a "medio/alto tasso" di redditività.

Tutto quanto sopra rilevato, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimarcando l'opportunità di adeguare la documentazione sopra richiamata al fine di rimuovere ogni perplessità in ambito, amministrativo, catastale ed estimativo.

Porto Azzurro, 23/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1406
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, DISTINTO AL NCT, FOGLIO 12, PARTICELLA 438, AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA TENDE STRUTTURA PER LA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL IN VIALE EUROPA;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 10/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1406
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, DISTINTO AL NCT, FOGLIO 12, PARTICELLA 438, AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA TENDE STRUTTURA PER LA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL IN VIALE EUROPA;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 10/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 55 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO A SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DI CUI AL CONTRATTO REP. 1/2021.INTEGRAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente	
ALESSIO AGARINI	Presente	
MARCELLO TOVOLI		Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente	
LUCA CINGANELLI	Presente	
GIOVANNI CIGNONI	Presente	
DANIELA GALLETTI	Presente	
GISELLA GUELFi		Assente
GUERRINO ROCCO	Presente	
ENRICO TONIETTI	Presente	
ANDREA SOLFORETTI	Presente	
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente	
MICHELA SIMONI	Presente	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, nonché il contratto Rep. n. 1/2021 in data 9/03/2021 con il quale è stato provveduto all'affidamento diretto alla Soc. D'Alarcon Forever S.r.l. anche del servizio di gestione dell'approdo turistico;

DATO ATTO CHE si sono concluse le opere pubbliche per la realizzazione di nuovi parcheggi comunali in Loc. Bocchetto, uno dei quali da destinare a parcheggio a pagamento;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24.06.2021 con cui è stata localizzata P.za Don Renato Cignoni area da destinare a parcheggio a pagamento, ai sensi del d. Lgs. 265/1992 e ss.mm.ii.

VISTO il contratto di Servizio Rep. 1/2021 stipulato fra il Comune e la Soc. D'Alarcon Forever srl per l'affidamento di vari servizi di cui, fra l'altro, la gestione dei parcheggi a pagamento;

RITENUTO che l'incremento dei posti auto a pagamento sia elemento positivo per redditività del servizio medesimo nonché per l'ammontare del corrispettivo percentuale spettante al socio unico (33% dei ricavi della partecipata);

PRESO ATTO della revisione di diverse modalità di svolgimento del servizio, dipendenti dall'utilizzo di ulteriori posti auto a pagamento, riguardo in particolar modo al numero di personale da destinare al controllo nei periodi di apertura nonché alla previsione di maggiori rimborsi spese a favore dell'ente;

CONSIDERATO CHE si ritiene necessario integrare il contratto Rep 1/2021 inserendo nell'elenco dei parcheggi gestiti anche quelli individuati nelle aree suddette, alle medesime condizioni tecniche ed economiche già stabilite;

VISTO lo schema di atto predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela del Territorio/Gestione Demanio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'Art. 42;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D.Lgs.n. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli di competenza, ex art.49 D. Lgs. n.267/2000, espressi dal Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportati in allegato al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI INTEGRARE l'affidamento alla D'Alarcon Forever srl di cui al contratto Rep. 1/2021 inserendo nella gestione dei parcheggi a pagamento anche i parcheggi individuati nelle aree in Piazza Don Renato Cignoni e Loc Bocchetto;

DI PREVEDERE diverse modalità di svolgimento del servizio, dipendenti dall'utilizzo di ulteriori posti auto a pagamento, riguardo in particolar modo al numero di personale da destinare al controllo nei periodi di apertura nonché alla previsione di maggiori rimborsi spese a favore dell'ente;

DI APPROVARE lo schema di contratto così come integrato , quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Responsabile di Area competente alla formale sottoscrizione degli stessi ad intervenuta esecutività del presente provvedimento ponendo in essere tutti gli atti necessari allo scopo;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e degli schemi di contratto nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nonché dell'art.192 del D.Lgs. n. 50/2016;

E con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

REPUBBLICA ITALIANA

**ATTO APPENDICE AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI SPETTANZA DELL'AREA
TECNICA LL.PP. E TUTELA DEL TERRITORIO**

L'anno Duemilaventitre, il giorno del mese di , nell'Ufficio
di Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti a me dott. Lorenzo ZOPPI
, nella mia qualità di Segretario Comunale, sono personalmente comparsi i
signori:

Dr. Maurizio PAPI, nato a(.....) il, cittadino italiano, residente
a Porto Azzurro (Li),n. ... (C.F.:) in qualità di
Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Comune di Porto Azzurro (di
seguito denominato Comune) con Decreto del Vice Sindaco n. 10 del
01/07/2022 e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente che rappresenta (Cod. Fisc. 82001830494);

Sig. Marco GALLETTI, nato a(.....) il, cittadino italiano,
residente a Porto Azzurro (Li),n. ... (C.F.:) nella
sua qualità di Amministratore Unico della D'Alarcon Forever S.r.l., con sede
legale e domicilio fiscale in Lungomare Paride Adami (già Banchina IV
Novembre) n. 19, P.I. 01949750499, detti comparenti della cui identità
personale e piena capacità giuridica io Segretario rogante sono certa e poiché
gli stessi sanno leggere e scrivere rinunciano con il mio consenso alla
assistenza dei testimoni.

PREMESSO

A) che con atto del 9 marzo 2021, repertorio del segretario Generale n. 1/2021, sono stati regolati i rapporti obbligatori intercorrenti tra Comune di Porto Azzurro e "D'Alarcon Forever srl" con il "Contratto di affidamento per la gestione dei servizi pubblici di spettanza dell'area tecnica ll.pp. e tutela del territorio";

B) che i servizi regolati nel suddetto contratto risultavano essere i seguenti:

- 1) gestione del verde pubblico comunale.
- 2) servizio navetta nel territorio comunale.
- 3) vigilanza e guardianaggio dell'area destinata alla balneazione di animali domestici.
- 4) gestione dei parcheggi pubblici comunali
- 5) custodia e manutenzione del cimitero comunale.
- 6) gestione approdo turistico comunale.

C) che in riferimento al servizio di cui al punto 4) gestione dei parcheggi pubblici comunali, a seguito della realizzazione nuove aree parcheggio in Piazza Giovanni Carpini, Loc. Bocchetto e in Piazza Don Renato Cignoni, si rende opportuno affidarne la gestione alla Soc. D'Alarcon Forever srl alle medesime condizioni tecniche e economiche stabilite nel presente contratto;

D) che a seguito di detto incremento di aree destinate a parcheggi a pagamento da gestire è ritenuto opportuno procedere ad una parziale modifica e integrazione, limitata esclusivamente alla parte regolante la "gestione dei parcheggi pubblici" e specificatamente gli articoli 2.4 (parzialmente) e 7.4 (parzialmente) dell'originario contratto rep. 1/2021

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 50 in data 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di Società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione preliminare schemi atti.”;
- la Deliberazione Consiliare n. 70 in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione definitiva schemi atti..”;
- la Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Relazione Illustrativa Della Ragioni E Della Sussistenza Dei Requisiti Previsti Per La Forma Di Affidamento (Ex D.L. 18 Ottobre 2012, N. 179 – Art. 34 – Commi 20 E 21) Alla Società D’Alarcon Forever Srl di Servizi Pubblici – Approvazione”;
- la Deliberazione Consiliare n. 20 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Contratti Di Servizio Per L’affidamento In House Di Servizi Pubblici. Approvazione Schemi”, con la quale sono stati contestualmente affidati alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. i servizi gestiti dalla medesima per la durata di 5 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Di sostituire **nell’articolo 2** “Servizi ricompresi dell’Affidamento” la parte 4 “Gestione dei parcheggi pubblici comunali ” con la seguente:

4 . GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI.

Il servizio comprende la gestione dei parcheggi a pagamento siti in Piazza Eroi della Resistenza, Piazza De Santis, Piazza Don Renato Cignoni, Piazza Giovanni Carpini ed il parcheggio di nuova realizzazione in Località Bocchetto, per un numero complessivo di circa 386 (n. 215 preesistenti + n. 73 Bocchetto + n. 98 Cignoni) posti auto.

La gestione dovrà essere garantita ed articolata come segue:

Piazza De Santis – cassa automatica. Modalità di sosta:

- Pagamento dalle 08:00 alle 24:00;
- 7 gg a settimana (Sabato Mattina Escluso), da Maggio a Settembre;

Piazza Eroi della Resistenza – Gestione con sistema di parcometri elettronici.

Modalità di sosta:

- Pagamento dalle 08:00 alle 24:00;
- 7 gg a settimana, da Maggio a Settembre;

Piazza Don Renato Cignoni – Gestione con sistema di parcometri elettronici

Modalità di sosta:

- Pagamento dalle 08:00 alle 24:00 (prima ora gratuita fino alle ore 20.00)
- 7 gg a settimana, da Maggio a Settembre;

Piazza Giovanni Carpini – Gestione con sistema di parcometri elettronici

Modalità di sosta:

- n. 8 posti auto dovranno essere lasciati liberi, a disposizione dell'Amministrazione per finalità istituzionali;
- una porzione dell'area, individuata di concerto con l'Amministrazione, è destinata alla sosta dei mezzi di proprietà comunale;
- Pagamento dalle 18:00 alle 24:00;
- 7 gg a settimana, da Maggio a Settembre;

Loc. Bocchetto (nuova area parcheggio) Postazione con cassa automatica

Modalità di sosta:

- Pagamento dalle 08:00 alle 24:00;
- 7 gg a settimana, da Maggio a Settembre;

I suddetti periodi potranno subire, concordandole con l'Amministrazione Comunale, delle variazioni a seconda delle ricorrenze e festività in cui verrà espletato il servizio. (esempio: Pasqua e ponti vari);

ART. 2

Di sostituire **nell'articolo 7**, il punto n. 4 "Gestione dei parcheggi Comunali" con il seguente:

4. GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI.

Per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici di Piazza De Santis, Piazza Eroi della Resistenza, Piazza Don Renato Cignoni, Piazza Giovanni Carpini ed il parcheggio di nuova realizzazione in Loc. Bocchetto, costituisce impegno contrattuale della Società la corresponsione al Comune di un canone annuo, pari al 33% dei ricavi al netto dell'IVA. La società dovrà applicare all'utenza le tariffe orarie approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.03.2023, che si intendono comprensive di IVA.

L'importo potrà subire nel futuro variazioni tenuto conto sia delle risultanze contabili della gestione, sia degli indirizzi strategici forniti dall'Ente

ART. 3

Di dare atto che tutti i restanti articoli, parti, paragrafi e commi dell'originario contratto rep. 1/21 del 9 marzo 2021 rimangono invariati e che gli stessi producono i loro effetti sin dalla data suddetta.

Quanto contenuto, invece, negli articoli 1 e 2 della presente appendice produce effetti dalla sottoscrizione del presente atto.

Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente contratto è stato scritto sotto la mia personale vigilanza da persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritto da tutti quali sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune - Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio Dr.

Maurizio PAPI

Per la Soc. D'Alarcon Forever s.r.l. – L'Amministratore Unico Sig.

Marco GALLETTI

Il Segretario Comunale

Dr. Lorenzo ZOPPI

Imposta di Bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € 45,00 (quarantacinque).

Certifico io sottoscritto, Segretario Comunale del Comune, la presente copia autentica all'originale, sottoscritto con modalità informatiche di firma digitale formata da n. Fogli e n. Facciate in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del Segretario Comunale.

Si rilascia la presente copia autentica ai fini della registrazione.

Porto Azzurro,

Il Segretario Comunale



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 960
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO A SOC. D'ALARCON
FOREVER SRL DI CUI AL CONTRATTO REP. 1/2021.INTEGRAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 09/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 960/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO A SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DI CUI AL CONTRATTO REP. 1/2021.INTEGRAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 09/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO , ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI E GESTIONE POSTAZIONE ELISOCORSO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la L. 24/2/1992 n. 225 e s.m.i. - ” Istituzione del servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare l'art.15 *“Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco”* individua nel Sindaco l'autorità comunale di Protezione Civile;
- che il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”* ed, in particolare, il capo VIII “protezione civile” - l'art. 108 commi c/1-6 attribuisce ai comuni le funzioni e responsabilità in tema di elaborazione, anche in forme associate, dei piani comunali di Protezione Civile ed attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- che la Legge n. 353/2000 Legge-Quadro in materia di incendi boschivi che individua le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 70 ter e 75 bis;
- che la vigente normativa in materia di lotta agli incendi boschivi – L.R. Toscana 39/2000 *“Legge forestale della Toscana “e s.m.i. – prevede precisi compiti per gli enti territoriali e locali, con particolare riferimento nel caso specifico del presente atto – per i Comuni per i quali è sancito l'obbligo di predisporre apposite squadre antincendio, debitamente formate ed equipaggiate, da far intervenire laddove si sviluppino incendi forestali;*

VISTO il con DPCM del 20 dicembre 2001 *“Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*, elaborato ai sensi dell’articolo 3, Legge 21 novembre 2000 n. 353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;

VISTO Il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.187 del 27.02.2023 il quale individua il Coordinamento Volontariato Toscano AIB (CVT) tra i soggetti convenzionati con la Regione Toscana per l'attività antincendi boschivi;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 90 del 14/12/2022 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata con i Comuni di Rio Nell’Elba e di Rio Marina dei servizi di pianificazione di protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi;

RILEVATO che, il Piano Intercomunale di Protezione Civile non comprende il servizio antincendi boschivi, in coordinamento con gli organi operativi provinciali, regionali e nazionali e che tra i compiti delle Amministrazioni Comunali rientra quello di organizzare sul proprio territorio un idoneo servizio di Antincendio Boschivo, che comprende altresì il servizio di vigilanza e repressione degli incendi boschivi;

CHE alla luce di quanto sopra entrambi gli Enti associati provvedono autonomamente alla stipula di Convenzioni con Associazioni del territorio in possesso dei requisiti necessari;

VISTA la L. 11/08/1991 n. 266 con la quale viene tra l'altro ribadito il ruolo primario svolto dal Volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche a carattere sociale, civile e culturale, senza scopo di lucro;

CONSIDERATA l'opportunità, per attivare gli interventi relativi al servizio di antincendio boschivo, di avvalersi dell'opera delle associazioni di volontariato appositamente costituite e regolarmente riconosciute, tenuto conto del fatto che, per motivi di ordine tecnico, organizzativo ed economico, non è conveniente realizzare tale servizio con i mezzi ed il personale dell'Amministrazione;

RICONOSCIUTO:

- che la gestione associata del Servizio di Protezione Civile costituisce strumento fondamentale per la salvaguardia delle popolazioni e del territorio amministrati, consentendo, con la condivisione delle risorse, il miglioramento dei sistemi di previsione, di allertamento, di intervento e di soccorso;
- che inoltre la gestione associata del Servizio di Protezione Civile consente di conseguire gli obiettivi di prevenzione e soccorso con efficienza, efficacia ed economicità di gestione utilizzando al meglio le strutture, i mezzi e le risorse umane presenti all'interno delle amministrazioni.

PRESO ATTO che a detto scopo è stata contattata l'Associazione della Confraternita della Misericordia di Porto Azzurro, unica associazione presente sul territorio comunale in possesso dei requisiti e qualificazione richiesta per la prestazione del servizio antincendio;

CHE la Confraternita della Misericordia, con nota prot. 5169 del 16.06.2023 oltre che per la gestione dei servizi anzidetti relativi alla Protezione Civile ed Antincendio si è resa disponibile anche per

- la Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24
- l' Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.

CHE per i tre servizi sopraelencati è richiesta la corresponsione di €. 13000,00 complessivi annui ;

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra le parti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP/ Tutela ambientale in ordine alla regolarità tecnica, riportato in allegato al presente atto;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportato in allegato al presente atto.

Con voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Cignoni) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI AFFIDARE alla Confraternita Misericordia di Porto Azzurro, relativamente all'anno 2023, gli incarichi di:

- Protezione Civile ed Antincendio;
- Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24;
- Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.

DI DARE ATTO che per i tre servizi sopraelencati è stabilita la corresponsione di €. 13000,00 complessivi;

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione disciplinante l'affidamento della gestione dei servizi di protezione civile nel territorio comunale alla Confraternita Misericordia di Porto Azzurro;

DI DARE MANDATO al Responsabile Area Tecnica, Servizi LL.PP./Tutela ambientale/Demanio, di procedere alla stipula della stessa ed agli adempimenti ad essa collegati;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Cignoni) delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

P R E M E S S O

Che la **Confraternita Misericordia** con sede in Porto Azzurro- Via Romita n.2, è iscritta regolarmente al registro del volontariato con Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana n° 7 del 26.06.2000;

Che il Comune di Porto Azzurro ha la necessità di garantire, anche per l'anno 2022 alcune attività di protezione civile, comprese la prevenzione e repressione degli incendi boschivi a Porto Azzurro;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data ,
dichiarata immediatamente eseguibile;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1.

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione per tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale quali ad esempio nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, allagamenti, grandi nevicate e gelate, disastri aerei, incidenti stradali con blocco della circolazione, incendi o esplosioni con crolli di edifici o depositi di materiale pericoloso, terremoti, ricerca di persone disperse, iniziative a carattere umanitario o d'interesse generale, controllo idrico ambientale, collaborazione all'attuazione dei piani di sicurezza (gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose, predisposizione e/o presidio delle vie di fuga) in ambito di manifestazioni che prevedono una numerosa presenza di persone, attività di promozione e divulgazione della cultura del volontariato.

Inoltre a quanto sopra vengono affidate all'Associazione anche le seguenti attività:

- Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24;
- Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.

L'Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, lo svolgimento di attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza); svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai propri principi, è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano.

L'Associazione, inoltre, ha per scopo di svolgere attività in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile,

Art. 2 - Impegni dell'associazione

L'Associazione si impegna a fornire con continuità la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale mettendo a disposizione mezzi, attrezzature, persone volontarie, inserite in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare attività di Protezione Civile.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Art. 3 - Ambiti dell'attività

L'Associazione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti in occasione di particolari eventi di cui all'art.1.

L'Associazione, inoltre, collaborerà con l'Amministrazione Comunale per: promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile, studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile, promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile, promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile, promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

Art. 4 - Procedure di svolgimento dell'attività

Per gli interventi di cui agli artt. 1 e 3 i Volontari dell'Associazione si attiveranno secondo quanto previsto dai piani comunali di emergenza e, se richiesto, si metteranno a disposizione del Sindaco, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, o di un Funzionario comunale designato dal

Sindaco. Le modalità di svolgimento delle attività, salvo quanto previsto nei casi di emergenza, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di intervento dell'Associazione il coordinamento e la gestione delle operazioni saranno sempre a carico del Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, o del Funzionario Comunale, soggetti questi indicati quali referenti del Sindaco stesso.

In caso di emergenza l'intervento dell'Associazione potrà essere richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.) o dalle Autorità Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile. In questo caso sarà compito dell'Associazione relazionare l'Amministrazione Comunale, successivamente all'emergenza, l'intervento da essa svolto.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, impegnandosi a farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza, l'Associazione si impegna a fornire reperibilità 24 ore su 24 e la disponibilità all'attivazione entro circa 1/2 ora dalla chiamata di emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme. L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

Art. 5 - Oneri del Comune

Il Comune di Porto Azzurro può concedere nei limiti delle proprie disponibilità, l'uso di mezzi ed attrezzature da utilizzare con l'impiego di

proprio personale, per i servizi svolti dai volontari nelle attività previste dalla presente Convenzione.

In caso di Allerta Meteo e comprovate emergenze e/o necessità sul territorio comunale, il personale dell'Associazione Confraternita Misericordia di Porto Azzurro, munito della necessaria abilitazione alla guida prevista per ogni singolo mezzo, potrà utilizzare i seguenti mezzi di proprietà comunale, previo accordi con il personale dell'Ufficio Tecnico LL.PP.:

- Autocarro "MERCEDEN BENZ", targato CT 593 KT;
- Minipala Caterpillar, targato AEP 102;
- Miniescavatore Caterpillar CAT3025V – n. di serie CAT03025V4AZ05925;

Art. 6 - Oneri e responsabilità

I. Nessun onere o responsabilità potrà derivare all'Amministrazione Comunale dall'attività dei soggetti facenti parte dell'Associazione, sia in relazione ad inconvenienti tecnici e danni a terzi, nelle ore di attività, che in relazione ai rapporti tra i soggetti e l'Associazione in ordine ad eventuali obblighi previdenziali, assicurativi, etc. ...

2. L'Associazione garantisce che le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale in uso dalla stessa verranno mantenuti in buono stato. Eventuali danni occorsi per incuria agli stessi saranno ritenuti ad esclusivo carico dell'Associazione stessa.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Il Comune corrisponderà alla "Associazione" un contributo di €. 13.000,00 per lo svolgimento delle attività sopraindicate nei limiti dello stanziamento previsto in Bilancio per tale finalità. Tale contributo sarà

erogato in rate semestrali, previa presentazione di apposita relazione delle attività svolte.

2. Il contributo deve ritenersi comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, delle spese di funzionamento sostenute dall'Associazione, nonché delle spese sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio.
3. Il contributo non è soggetto ad IVA in quanto, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di volontariato, costituita per fini di solidarietà
4. L'Associazione non ha scopi commerciali e dichiara di volersi avvalere delle predette agevolazioni
5. La liquidazione del contributo, così come previsto al comma 1, avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla controparte almeno 2 mesi prima della scadenza.
2. In caso di modifiche rilevanti ai patti e condizioni della presente, il rinnovo avverrà tramite stipulazione di nuova convenzione.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. All'atto di definitiva cessazione della convenzione tutte le attrezzature ed il materiale eventualmente acquistato dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione di volontariato, tornerà nella piena disponibilità dello stesso Comune.

Art. 10 - Registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù di disposizioni di Legge in materia. (Art. 8 L. n. 266/1991).

Per L' Associazione

Per il Comune

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, riceve in data odierna il presente atto che viene trascritto al n.del repertorio generale dei contratti. Attesta che le firme su riportate sono state apposte in sua presenza.

Porto Azzurro,

Il Segretario Comunale



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 800/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO , ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI E GESTIONE POSTAZIONE ELISOCORSO - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 17/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 800
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'
DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO
AZZURRO , ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI E GESTIONE POSTAZIONE
ELISOCORSO - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 13/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 57 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE" SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato. Prende la parola la Consigliera Michela Simoni per chiedere le ragioni per cui

l'amministrazione propone l'adesione alla società "Far Maremma", contrariamente al passato quando era sempre stato escluso interesse per tali iniziative. Il Sindaco conferma il proprio precedente orientamento non favorevole, tuttavia riconosce che si tratta di uno strumento in più per aggiudicarsi eventuali finanziamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2014-2022, in base al Regolamento UE n. 1305/2013, il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) sostiene lo sviluppo economico delle aree rurali tra cui anche il territorio della Regione Toscana mediante il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR).
- In attuazione di quanto previsto all'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 i Gruppi di Azione Locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sul Programma di Sviluppo rurale della Regione Toscana (PSR)

PRECISATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2023-2027, in base al Regolamento UE n. 2115/2021, il FEASR sostiene lo sviluppo economico delle aree rurali tra cui anche il territorio della Regione Toscana mediante il PSP (Piano Strategico della PAC) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. e il successivo CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) 2023 -2027 approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. n. 1534 del 27 dicembre 2022 e s.m.i.
- In attuazione di quanto previsto agli artt. 31-34 del Regolamento UE n. 1060/2021 i Gruppi di Azione Locale elaborano ed attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c) del suddetto Regolamento.
- Nell'ambito del PSP 2023-2027 e del CSR 2023-2027 è prevista la selezione dei Gruppi di Azione Locale per la programmazione LEADER 2023-2027 e la Regione Toscana ha avviato la procedura di selezione mediante la pubblicazione dell'Avviso per la I fase approvato con D.D. n. 6726 del 04/04/2023 e del successivo Avviso per la II fase approvato con D.D. n. 11396 del 29/05/2023.

CONSIDERATO che l'approccio LEADER allo sviluppo territoriale deve coinvolgere direttamente i rappresentanti delle zone interessate nella definizione e nell'attuazione di strategie locali, nei processi decisionali e nello stanziamento delle risorse. Il valore aggiunto dell'approccio LEADER è strettamente correlato al rafforzamento dei poteri locali attraverso l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo e l'allocazione di risorse; Il coinvolgimento degli attori locali deve poggiare su criteri di equità e trasparenza e include la popolazione in senso lato, i gruppi d'interesse socioeconomico e della società civile nonché le istituzioni pubbliche e private rappresentative.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Porto Azzurro può partecipare ai Gruppi di Azione Locale legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
- l'adesione al GAL è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nell'ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall'ente locale e richiamato dal Vigente Statuto comunale, che prevede che il Comune promuova lo sviluppo della comunità locale;

EVIDENZIATO CHE:

- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all'ente "di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella

partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

- gli articoli 7 e 8 del TUSP (DLgs 175/2016 e smi), indicano le modalità operative per la sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

- l'art. 4 comma 6 del TUSP, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- la partecipazione pubblica ai GAL rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento UE, sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati; pertanto, “è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”.

- L'adesione al GAL F.A.R. Maremma è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nell'ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall'ente locale e richiamato dal Vigente Statuto

- La partecipazione al suddetto al GAL rientra espressamente nel combinato disposto dell'art. 4, comma 6, del TUSP e dell'art. 34 del menzionato Reg. (UE) n. 1303/2013, e la stessa “è funzionale all'esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d'area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell'ambito territoriale di riferimento” ;

PRESO ATTO CHE:

la Corte dei Conti - Sezione Regionale del Controllo per il Veneto con deliberazione n. 13/2023/PASP/Crespadoro (VI) ritiene che, in un caso analogo, l'adesione deliberata dal Comune di Crespadoro al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina, società cooperativa a scopo mutualistico, non rientri tra quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP per le considerazioni in diritto dei precedenti ivi richiamati ed infatti in tale deliberazione afferma: *“che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell'ambito della cd. “politica concertata”. Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L'insieme dei territori comunali coinvolti nell'attuazione del PSL costituisce l'ambito territoriale di operatività del G.A.L. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali”;*

CHE pertanto, la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma

dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative".

Tale eccezione, del resto, si pone in armonia con l'oggetto del TUSP definito all'art. 1 ("costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"), le cui disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Stessa finalità è rinvenibile nella novella legislativa, non a caso inserita nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegata alla manovra di finanza pubblica, che pone l'attenzione proprio ai profili di sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'operazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazione.

RITENUTO altresì che:

- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

RITENUTO, tuttavia, che sia opportuno una verifica preliminare alla costituzione della società circa la sua sostenibilità finanziaria, nonché sulla compatibilità della scelta di costituirlo con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO dei bilanci della società F.A.R. Maremma degli ultimi 3 anni dai quali risulta che la stessa opera in una situazione di equilibrio economico finanziario e con criteri di efficienza e sostenibilità finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

- F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale Maremma società consortile a r.l., costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, in base all'art. 2 del vigente Statuto "*non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della Regione Toscana e prioritariamente nella provincia di Grosseto, svolgendo la propria attività in coerenza con gli strumenti di programmazione e sviluppo del territorio di riferimento. La Società svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dai Regolamenti Unionali relativi alle Politiche Strutturali dell'Unione Europea ed in particolare alla Politica Agricola Comune e alla Politica Comune della Pesca, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti*";

- F.A.R. Maremma opera fin dal 2002 in qualità di Gruppo di Azione Locale (GAL) nell'ambito della programmazione LEADER a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

- che tra gli altri settori di intervento vi sono ricompresi anche gli ambiti relativi al supporto allo sviluppo economico locale, quali: l'animazione e il supporto allo sviluppo rurale, la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, la valorizzazione, la promozione e il supporto dei servizi turistici del territorio, e gli ulteriori ambiti meglio descritti dall'art. 2 dello Statuto, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- Per il periodo di programmazione 2014-2020, il F.A.R. Maremma è stato riconosciuto quale Gruppo di Azione Locale, che opera sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, con la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 05/12/2016.
- Per il periodo di programmazione 2023-2027 F.A.R. Maremma ha presentato la propria candidatura come Gruppo di Azione Locale per la programmazione LEADER 2023-2027 in risposta all'Avviso di selezione pubblicato dalla Regione Toscana e che la procedura di selezione si concluderà entro il prossimo 27 novembre 2023

RILEVATO quindi che F.A.R. Maremma ha assunto un ruolo preminente come ente di supporto per la progettazione e la consulenza agli Enti pubblici negli ambiti sopra descritti, tanto da poter essere considerata una vera e propria società di sviluppo locale;

CONSIDERATO che il percorso di rafforzamento societario messo in atto dal Consiglio di Amministrazione insieme a tutta la compagine sociale già dal 2017, non si è ancora concluso e, in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dello scorso 25 gennaio 2019, è stato previsto un aumento di capitale sociale dagli attuali 30.600,00 Euro fino a 60.600,00 Euro, da concludersi entro il 25 gennaio 2024;

VISTO che in data 25.01.2019 l'Assemblea dei Soci deliberava un aumento di capitale sociale finalizzata all'allargamento della compagine sociale ed al reperimento di nuova liquidità, «dalla misura attuale di euro 30.600,00 (trentamilaseicento virgola zero zero) fino ad euro 60.600,00 (sessantamilaseicento virgola zero zero) e quindi per euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con la previsione di un sovrapprezzo di euro 380,00 (trecentoottantavirgola zero zero) per ogni 120,00 (centoventi virgola zero zero) euro di capitale e quindi di euro 3,16 (tre virgola sedici) per ogni euro di aumento di capitale sottoscritto, da liberare mediante conferimenti in denaro. I termini per la sottoscrizione dell'aumento di cui trattasi saranno aperti fino al 25 gennaio 2024 con la previsione della cosiddetta "doppia scindibilità" in modo tale che le sottoscrizioni che vengono via via effettuate acquistino immediatamente efficacia [...]»;

RITENUTO che le attività promosse da F.A.R. Maremma rivestono una fondamentale importanza soprattutto per i piccoli Comuni, poiché volte a superare la difficoltà degli stessi nell'avvalersi in modo efficiente delle misure comunitarie e a garantire, così, il benessere della collettività;

CONSIDERATO che le finalità che si prefigge di conseguire la Società F.A.R. Maremma sono perfettamente rispondenti a quelle dell'Amministrazione Comunale, e per di più la predetta società potrà costituire indispensabile supporto dal punto di vista operativo per tutti gli ambiti di intervento richiamati dall'art. 2 dello Statuto;

DATO ATTO che gli ultimi tre bilanci di esercizio della Società F.A.R. Maremma presentano un risultato positivo;

VISTO che GAL "F.A.R. Maremma" ha provveduto all'apertura di una procedura di aumento di capitale, secondo le modalità stabilite dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11/02/2019 e riportate nell'art. 9 del vigente Statuto della società.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in base al quale l'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO lo Statuto vigente della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, quindi, l'interesse del Comune ad acquisire la partecipazione all'interno della suddetta Società Consortile "F.A.R. Maremma";

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di entrare nel capitale sociale di "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. mediante la sottoscrizione di n.1 quota del valore complessivo di € 500,00 (di cui valore nominale pari a € 120,00 ed € 380,00 a titolo di sovrapprezzo) e quindi di un importo complessivo di €500,00;

RITENUTO, altresì, di approvare lo Statuto vigente della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l.;

RICHIAMATI

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 134, 4 comma, del TUEL 267/2000;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LLPP/tutela ambientale e Demanio e del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti) legalmente espressi

DELIBERA

DI ADERIRE mediante la sottoscrizione di n. 1 (una) quota quote del valore complessivo di € 500,00 (di cui valore nominale pari a € 120,00 ed € 380,00 a titolo di sovrapprezzo) e quindi di un importo complessivo di € 500,00 alla "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l. con sede legale in Arcidosso, Località San Lorenzo n. 19, P.IVA 01278090533, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, dando atto che lo scopo della medesima è finalizzato allo sfruttamento delle azioni di sviluppo dell'economia rurale dell'Unione Europea finanziata dai Fondi Strutturali e di investimento dell'Unione Europea, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

DI APPROVARE lo Statuto della "F.A.R. Maremma - Fabbrica Ambiente Rurale" società consortile a r.l., che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro alla di n. 1 (una) quota del valore di € 500,00 ciascuna e quindi di un importo complessivo di € 500,00

DI DEMANDARE ai Responsabili di Area competenti di assumere tutti gli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura in appositi stanziamenti del bilancio 2023/2025, per quanto attiene la sottoscrizione e l'acquisto e per quanto attiene il versamento del contributo annuo previsto dall'art.12 dello Statuto della società;

DI TRASMETTERE copia della seguente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

e, con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom. ALESSIO AGARINI

Dr. LORENZO ZOPPI



ALLEGATO "B"

REPERTORIO 17251

RACCOLTA 11246

**STATUTO
della**

"FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA Societa' Consortile a responsabilità limitata"

ART. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società denominata "FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA Societa' Consortile a responsabilità limitata o più brevemente "F.A.R. MAREMMA".

ART. 2

(Scopi e Finalità)

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della Regione Toscana e prioritariamente nella provincia di Grosseto, svolgendo la propria attività in coerenza con gli strumenti di programmazione e sviluppo del territorio di riferimento.

La Società svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste **dai Regolamenti Unionali relativi alle Politiche Strutturali dell'Unione Europea ed in particolare alla Politica Agricola Comune e alla Politica Comune della Pesca, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti.** La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto allo sviluppo economico locale anche nei seguenti ambiti:

- a) **animazione e supporto allo sviluppo rurale e allo sviluppo delle aree costiere**, anche mediante la realizzazione di ricerche e indagini conoscitive nei differenti campi di intervento individuati, l'organizzazione di convegni e seminari, la redazione e la realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- b) valorizzazione delle **risorse ambientali del territorio**, individuazione di interventi di sviluppo compatibili con l'ambiente, comprese le energie rinnovabili;
- c) valorizzazione e promozione delle **produzioni locali**, con particolare riguardo alle produzioni di qualità e alle produzioni biologiche, anche mediante il supporto agli enti e alle imprese locali;
- d) realizzazione e promozione dei **servizi** anche del terziario avanzato, marketing territoriale, pubblicità, informazione, comunicazione, promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento e con l'esterno;
- e) programmazione e realizzazione di servizi nell'ambito della **formazione e dell'orientamento professionale**;
- f) la valorizzazione, la promozione e il supporto ai **servizi turistici** del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività di coordinamento fra i differenti settori di intervento (ambiente, produzioni locali, altri servizi...) e la ricaduta turistica e dell'immagine territoriale;
- g) le attività connesse allo sviluppo delle iniziative individuate nei sopraindicati campi di intervento nell'ambito della **cooperazione transnazionale e interregionale, sia all'interno dell'Unione Europea, sia con Paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

La Società, per la gestione e la realizzazione delle attività previste nella propria Strategia di Sviluppo, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite i Programmi Operativi nazionali e regionali relativi al FEASR e al FEAMPA e successivi aggiornamenti, potrà avvalersi di strutture presenti nel territorio che abbiano dimostrato capacità e professionalità nei settori individuati nel piano stesso.

Per il perseguimento dei suddetti scopi sociali, la Società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività finanziarie (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzione diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, costruzione fabbricati, divisioni etc.) tecnico-scientifiche e promozionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di riferimento, con espressa esclusione di qualsiasi attività di cui all'art. 106 del D.L. numero 385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al



proprio. Potrà, infine, assumere personale e stipulare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

ART. 3

(Sede)

La Società ha sede legale in Arcidosso (Gr) località San Lorenzo 19, presso l'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetano e sede Amministrativa e/o operativa in uno dei Comuni della Provincia di Grosseto.

La società potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità locali funzionali nei territori della Toscana.

ART. 4

(Durata)

La durata della Società viene stabilita in anni quaranta (40) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal codice civile e dalla normativa in vigore.

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

ART. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci fondatori della Società i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Possono divenire soci della Società, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, della cooperazione e dei servizi.

Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o organismi operativi. Possono altresì divenire soci le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, gli Enti Locali, territoriali e non, Fondazioni, Organizzazioni, Istituzioni, Istituti, Istituti di Credito o del settore para-bancario che operano nel territorio, le Imprese Agricole, Artigiane, Industriali, del Turismo, del Commercio, della Forestazione, dei Servizi e della Cooperazione e loro forme di aggregazione. I settori sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

ART. 6

(Ammissione)

Chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili, ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

L'ammissione del nuovo socio sarà in ogni caso subordinata alla deliberazione del corrispondente aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea, alla sottoscrizione dello stesso ed al versamento della relativa quota di capitale sociale da parte del nuovo socio ammesso.

ART. 7

(Obbligo dei soci)

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota sociale.

I soci sono obbligati:



- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali;
- c) al versamento di un contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione e proposto per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 8

(Recesso ed esclusione dei soci)

Il recesso è ammesso in tutti i casi consentiti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso è altresì ammesso per giustificati motivi quando l'impresa sociale sia messa in liquidazione o comunque abbia iniziato le pratiche per la cessazione della attività.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a/r, o a mano (con firma della ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Con decisione dei soci da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale, può essere escluso dalla società il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società, anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali o a fronte di richieste di garanzie da parte di terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale come ad esempio il rilascio di fidejussioni.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento in assemblea.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso con lettera raccomandata ed ha effetto decorso 30 giorni dalla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di cui all'art. 23 del presente atto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla conclusione della procedura di conciliazione o arbitrato.

La società potrà, infine, richiedere a quest'ultimo una somma in danaro a titolo di risarcimento del danno.

Le quote del socio che recede e quelle del socio escluso restano alla società.

TITOLO III

ART. 9

(Capitale sociale)

Il Capitale Sociale è fissato in euro 35.160,00 (trentacinquemilacentosessanta virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto



disciplinato dall'art. 2481-bis del codice civile. Si precisa in ogni caso che, in linea a quanto previsto da detto articolo di legge, è facoltà di prevedere, nell'ambito della decisione di aumento di capitale sociale, che il diritto alla sottoscrizione di detto aumento possa essere esercitato entro un termine superiore ai trenta giorni previsti dalla norma e che, con la medesima decisione, si potrà consentire, altresì, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta sia sottoscritta dagli altri soci ovvero da terzi. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

I soci potranno deliberare di emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

La delibera di emissione dei titoli di debito, assunta a maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, dovrà essere verbalizzata da un notaio e iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti in funzione delle necessità di gestione.

A carico dei soci, per il ritardo nei versamenti, decorrono gli interessi al tasso corrispondente al saggio ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia, ai Gruppi di Azione Locale dai regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

In data 25 gennaio 2019 l'assemblea della società ha deliberato:

"di aumentare il capitale sociale dalla misura attuale di euro 30.600,00 (trentamilaseicento virgola zero zero) fino ad euro 60.600,00 (sessantamilaseicento virgola zero zero) e quindi per euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con la previsione di un sovrapprezzo di euro 380,00 (trecentoottanta virgola zero zero) per ogni 120,00 (centoventi virgola zero zero) euro di capitale e quindi di euro 3,16 (tre virgola sedici) per ogni euro di aumento di capitale sottoscritto, da liberare mediante conferimenti in denaro.

I termini per la sottoscrizione dell'aumento di cui trattasi saranno aperti fino al 25 gennaio 2024 con la previsione della cosiddetta "doppia scindibilità" in modo tale che le sottoscrizioni che vengono via via effettuate acquistino immediatamente efficacia.

L'aumento dovrà essere offerto in opzione ai soci che potranno esercitarlo al massimo in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi è titolare.

L'aumento di capitale sociale, al fine di poter reperire risorse nel modo più veloce possibile, sarà caratterizzato dalla cosiddetta "scindibilità ulteriore", ovvero dalla immediata efficacia delle singole sottoscrizioni nel momento in cui le medesime vengono effettuate.

Per tal fine, i soci potranno esercitare il diritto di sottoscrivere l'aumento entro il termine di 60 (sessanta)giorni dalla comunicazione fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Ai sensi dell'articolo 2481 bis quarto comma del Codice Civile, all'atto della sottoscrizione dell'aumento, i soci dovranno versare alla società almeno il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

Il rimanente dovrà essere versato nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Organo amministrativo da effettuarsi, tenuto conto delle esigenze finanziarie della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di sottoscrivere la quota di aumento rimasta inoptata in proporzione a quanto dagli stessi già richiesto e, nel caso di concorso tra più soggetti che abbiano esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato, in misura pari all'esercizio del diritto di opzione.



La sottoscrizione della quota di inoptato sottoscritta e/o eventualmente assegnata, dovrà essere perfezionata anche con i relativi versamenti, nei trenta giorni successivi alla comunicazione fatta dagli amministratori agli aventine diritto del verificarsi del presupposto del diritto di prelazione riservatosi.

Qualora nessun socio dichiarerà di voler esercitare il diritto di opzione in tutto od in parte e/o di prelazione sulla quota di aumento rimasta inoptata, l'intero aumento o la sola quota rimasta inoptata, potrà esser offerto/a e sottoscritto/a fino alla predetta scadenza dell'aumento sia dai soci che dai terzi.

In questa terza ed ultima fase, i soci e/o i terzi avranno diritto di sottoscrivere l'inoptato, effettuando anche il relativo versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

ART. 10

(Trasferibilità e cessione quote)

Le quote di partecipazione alla Società potranno essere trasferite o cedute da parte dei soci a terzi salvo quanto disposto dall'art. 5 e dall'ultimo comma dell'art 9.

In caso di cessione delle quote a terzi, gli altri soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni, da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il socio cedente dovrà comunicare la sua volontà di cedere le proprie quote e le relative condizioni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC) a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed al domicilio ivi indicato; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Se più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le relative quote saranno attribuite in maniera proporzionale alla quantità di quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e condizioni sopra indicate e di quelle di cui all'art. 2469/2470 c.c., avrà efficacia nei confronti della società dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidamente obbligato con il cessionario per il periodo di anni due per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva straordinario;
- d) da qualunque liberalità o contributo di Enti pubblici o privati che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata agli scopi sociali;
- e) Fondo costi di esercizio.

ART. 12

(Fondo Costi di Esercizio)

Il socio è obbligato ai versamenti in conto esercizio necessari al funzionamento della società in misura proporzionale alle quote di capitale detenute, con le seguenti modalità:

- per gli organismi privati il contributo minimo annuo è stabilito in € 100,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 300,00 euro a socio indipendentemente dalle quote sociali possedute;
- per gli organismi pubblici il contributo minimo annuo è stabilito in € 200,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 600,00 euro a socio indipendentemente dalle quote possedute.

Il contributo in conto esercizio deve essere versato entro il 31 di gennaio di ogni anno; dopo tale data decorrono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Inoltre, annualmente il Consiglio di Amministrazione, qualora necessario, verifica le eventuali necessità ulteriori relative al Fondo Costi di Esercizio, deducendo le spese previste ammissibili al contributo finanziario relativo alla gestione delle programmazioni LEADER/CLLD previste dai Regolamenti Comunitari relativi alla Politica di Sviluppo Rurale dell'Unione Europea e attuate anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della



Regione Toscana, ovvero di altri programmi e progetti di finanziamento e propone all'assemblea per l'approvazione l'importo dei versamenti in conto esercizio a carico dei soci anche superiori al minimo. I versamenti devono essere corrisposti entro sessanta giorni dalla richiesta. Dopo tale data decorrono gli interessi di cui al comma precedente; tuttavia il socio può recedere, con le modalità di cui all'articolo 8 commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data in cui l'Assemblea ha deliberato. Il socio che recede è comunque tenuto a pagare la quota di contributo minimo stabilito dal presente articolo per l'anno in cui avviene il recesso.

TITOLO IV

ART. 13

(Gestione sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottare ai sensi dell'art.15 del presente atto costitutivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa o impegno di competenza dell'esercizio, sarà devoluto come segue:

- a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario.
 - b) il settanta per cento (70%) al fondo di riserva straordinario,
- Resta esclusa qualsiasi ripartizione degli utili ai soci.

TITOLO V

ART. 14

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale/Sindaco Unico o il Revisore Unico;

ART. 15

(Decisioni dei soci competenze)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione dei loro poteri e compiti;
- c) la nomina dei componenti e del presidente del Collegio Sindacale ovvero la nomina del Sindaco Unico o del Revisore Unico;
- d) la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e del Collegio Sindacale o Sindaco Unico ovvero del Revisore Unico;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale,



- quali, a titolo esemplificativo, operazioni di cessione, acquisto o conferimento di azienda o rami di attività, ovvero che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - h) l'approvazione del budget previsionale annuale predisposto a cura del consiglio d'amministrazione.

ART. 16

(Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. Per le convocazioni dell'assemblea in prima convocazione e nelle convocazioni successive alla prima valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal successivo art. 16.2

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

16.1 Svolgimento dell'assemblea e verbale della riunione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (o dall'amministratore unico se nominato). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art. 2480 cod.civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.



Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.2 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

Nelle convocazioni successive alla seconda l'assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Nei casi di cui all'art. 8 (esclusione del socio), all'art 15 lettere e)-f)-g) del presente Statuto è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, mentre per la modifica della clausola compromissoria sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Per introdurre i diritti attribuibili ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

I diritti di cui sopra possono essere modificati solo con delibera assembleare da adottare con il consenso unanime dei soci;

Le partecipazioni del socio recedente, escluso o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate né per la valida costituzione dell'assemblea, né per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

ART. 17

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, ed è eletto dall'Assemblea.

Il numero massimo degli Amministratori designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque, ivi compresi quelli di eventuale nomina regionale.

Possono essere nominati Consiglieri anche i non soci.

Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea devono pervenire all'indirizzo pec della società ovvero presso la sede amministrativa le designazioni alla carica di consigliere.

Le designazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa che assicura il



rispetto della parità di genere.

Nell'elezione dei componenti dell'organo amministrativo, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- il numero dei componenti eletti fra i designati dai soci enti pubblici non può essere superiore a 5 (cinque) compresi quelli di eventuale nomina regionale e non può essere inferiore a 1/3 (un terzo), ma comunque il numero non potrà essere superiore alla metà dei componenti totali, secondo il numero esatto che sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina;
- almeno un terzo dei componenti devono rappresentare il genere (maschile o femminile) meno rappresentato dai componenti totali.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia ai Gruppi di Azione Locale dai Regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere adeguata a eventuali successive inderogabili norme di legge.

Fermi restando i criteri sopra precisati, risulteranno eletti alla carica di consigliere coloro che avranno ottenuto più voti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a favore della società.

Nel caso uno o più amministratori cessino dalla carica nel corso dell'esercizio, il Consiglio provvede a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal collegio sindacale ovvero anche da un solo socio.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato, da trascrivere nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' causa di cessazione dell'incarico l'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.

Qualora la normativa dovesse imporlo, la società potrà essere amministrata anche da un amministratore unico nominato dall'assemblea.

Rimane fermo il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione primaria e secondaria.

Art. 18

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni come gli altri consiglieri e sono rieleggibili. Nel caso il Presidente o il Vice Presidente cessino dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, scegliendoli tra i propri componenti.

Il Presidente non ha compiti di gestione diretta della società, ma ha funzioni propositive, di impulso e di coordinamento e in particolare:

- convoca e presiede l'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti, nonché di eventuali altri incarichi professionali a collaboratori esterni, nel rispetto della normativa relativa all'acquisizione di beni, servizi e forniture applicabile alle società partecipate da Enti pubblici e del principio di separazione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e gestionale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze della assemblea e del consiglio di amministrazione;
- accerta che si operi in conformità degli interessi della società.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.



Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, firmare cambiali, girare cessioni, firmare tratte e presentarle alle banche per l'incasso e per lo sconto.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 19

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta occorra oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, nel qual caso dovrà essere convocato entro il termine di quindici giorni.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo atto a comprovare l'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, per motivo di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consigliere dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati; in tal caso si applicano le regole previste dal presente Statuto per le Assemblee dei soci con intervenuti dislocati in più luoghi.

ART. 20

(Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, nel rispetto della normativa applicabile, eventualmente con funzione anche di Segretario che dovrà essere esterno al Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curare la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
- c) predisporre un budget previsionale annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con indicato l'ammontare pro-quota del contributo in conto esercizio;
- d) predisporre il regolamento interno nonché le modifiche dello statuto e del regolamento stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 18;
- g) assumere e licenziare il personale e le competenze specifiche e professionali, della società fissando le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea;
- l) deliberare per la eventuale concessione di avalli e fidejussioni;



- m) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;
- n) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- o) stabilire l'entità del contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione, fissato secondo le limitazioni di cui all'art. 7, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 21

(Controllo e Revisione Legale)

I soci possono nominare:

- un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che opererà ai sensi del successivo art. 21.1; o
- un Revisore, che opererà ai sensi del successivo art. 21.2; ovvero
- nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale che svolgerà le funzioni di Controllo di Legalità previste dall'articolo 2403, 1° comma c.c. e un Revisore che svolgerà la funzione di Revisione Legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al medesimo comma 3 dell'articolo 2477 c.c., deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore; ove non provveda, a tale nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

La retribuzione sia dell'organo di controllo che del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

21.1 Organo di Controllo

L'organo di controllo nei casi in cui sia prevista l'obbligatorietà della nomina ai sensi dell'articolo 2477 comma 3 c.c., ove non sia nominato anche il Revisore, svolge sia la funzione di controllo di legalità della gestione sia la funzione di revisione legale dei conti; negli stessi casi, qualora invece sia nominato il Revisore, l'organo di controllo svolge solo la funzione di controllo di legalità della gestione.

Fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la delibera di nomina può attribuire ad esso il solo controllo di legalità ovvero anche la revisione legale dei conti, sempreché non venga contestualmente nominato un Revisore.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. Pertanto, ove l'Organo di Controllo svolga anche le funzioni di Revisione Legale dei Conti, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Delle constatazioni e delle relazioni del Sindaco Unico ovvero delle riunioni del collegio sindacale, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco Unico ovvero i Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Revisore legale

Il Revisore, che può essere sia una persona fisica sia una società di revisione legale entrambi iscritti nell'apposito registro, svolge sia il controllo di legalità della gestione sia la funzione di revisione legale dei conti.

Per altro quando venga nominato anche l'organo di controllo di cui al precedente art. 21.1 il revisore legale svolgerà solo la funzione di revisione legale dei conti.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile.



TITOLO VI

ART. 22

(Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 cod. civ.).

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei termini fissati e/o disposti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

ART. 23

(Clausola Compromissoria)

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, che dovessero insorgere fra le parti,

Si applicano le disposizioni inderogabili di cui alla legge 28/2010.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 30 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.10 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 24

(Richiami)

Per quanto non disposto dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge e quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.

F.TO: PASQUINI FABRIZIO

FILIPPO ABBATE

Copia autentica in conformità dell'originale composta di n. 21 mezzi fogli
rilasciata dal Dottor Filippo Abbate notaio in Grosseto

Grosseto, li 18/07/2023

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

Spett.
F.A.R Maremma s.c. a r.l.
Loc. San Lorenzo, 19
58031 Arcidosso (GR)

PEC: info@pec.farmaremma.it

Luogo e data

Oggetto: Aumento di capitale F.A.R. Maremma. Sottoscrizione nuove quote di capitale sociale.

Spett. F.A.R. Maremma,
il/la sottoscritto/a _____, C. F. _____ in
qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in
_____ P.I. _____ C.F.
_____, a seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria del 25
Gennaio 2019, con la presente:

sottoscrive n. ____ quote sociali (valore unitario della quota Euro 500,00) in via di
opzione, per un totale di Euro _____

Si invia, contestualmente la ricevuta di versamento sul C/C bancario dell'importo
corrispondente alle quote sociali sottoscritte.

Distinti saluti

- Firma -

Allegati:

- 1) Copia ricevuta di versamento sul C/C bancario intestato a F.A.R. Maremma
- 2) Copia della Delibera dell'Ente *(solo per soggetti pubblici e ove pertinente)*
- 3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1372
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE"
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 12/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1372/2023

Oggetto: ADESIONE ALLA "F.A.R. MAREMMA - FABBRICA AMBIENTE RURALE"
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 16/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 58 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE LL/PP TRIENNIO 2023/2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/03/2023 - RINVIO.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento segnalando che non sono pervenuti in tempo i pareri previsti per legge.

Con voti favorevoli unanimi il Consiglio Comunale approva il rinvio del presente punto all'ordine del giorno a successiva seduta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 59 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ACQUISTO DI IMMOBILE UBICATO IN LOC. SAN CERBONE DISTINTO AL N.C.T. F° 12, MAPPALE 819 - AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI ASSUNZIONE ATTI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUElFI	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato; il Consigliere Tonietti prende la parola dubitando che la realizzazione del

parcheggio non richieda l'adozione di una variante. Il Sindaco conferma che si può fare. Tonietti replica di non essere del tutto convinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione ha intenzione di realizzare in tempi brevi un parcheggio limitrofo al Cimitero Comunale sito in Loc. San Cerbone, anche a servizio dei veicoli dei visitatori dello stesso;

DATO ATTO, pertanto, che nell'ottica del suddetto ampliamento, questa Amministrazione comunale vuol procedere ad acquistare un terreno adiacente al Cimitero Comunale, contraddistinto al nuovo catasto dei terreni al foglio 12 mappale n. 819 della superficie di 2974 mq, destinato dal vigente Piano Operativo ad "Ambiti agricoli periurbani" normato dall'art. 55Bis e ricadente nel vincolo cimiteriale;

PRESO ATTO che il terreno oggetto di interesse da parte del Comune di Porto Azzurro è di proprietà della Società Agricola Nike di Bongini Laura & C.;

VISTA la delibera GC n. 140 del 30.12.2022 avente per oggetto "Acquisto terreno sito in Loc. San Cerbone, identificato al N.C.T. al F° 12, Mappale 819, adiacente al cimitero comunale. Atto di indirizzo.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si esprimeva parere favorevole all'acquisto del terreno di cui sopra, della superficie di mq. 2.974 al costo di € 44.610,00 al fine di realizzare un parcheggio pubblico a servizio anche dei visitatori del cimitero comunale;

VALUTATA, infatti, l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di acquistare tale terreno per esigenze di carattere generale e pubblico;

VISTA la Delibera C.C. n. 26 del 28.03.2023 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera C.C. n. 22 del 28.03.2023 avente per oggetto "Programma Triennale LL./PP. 2023/2025 – Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo schema dell'atto per la compravendita dell'immobile tra le parti, che si allega in copia;

VISTO il D. Lgs. N. 36/2023 art. 37;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area LL.PP./Tutela del Territorio e del Responsabile Area Economico Finanziaria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 4 contrari (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI ACQUISTARE dalla "Società Agricola Nike di Bongini Laura & C." l'immobile distinto al N.C.T. al Foglio di Mappa n. 12, mappale n. 819 sito in loc. San Cerbone, evidenziato in giallo nell'allegata planimetria catastale, al prezzo di €. **44.610,00**, oltre alle spese contrattuali varie;

DI STABILIRE che il predetto terreno è destinato alla realizzazione di un parcheggio limitrofo al Cimitero Comunale sito in Loc. San Cerbone, anche a servizio dei veicoli dei visitatori dello stesso;

DI DARE atto che alla copertura della spesa verrà provveduto tramite stanziamento del Bilancio Comunale;

DI APPROVARE lo schema dell'atto per la compravendita dell'immobile, che i allega in copia;

DI STABILIRE che sono a carico del Comune tutte le spese inerenti e conseguenti all'acquisto del citato terreno;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico LL.PP., competente ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 bis, comma 1, dello statuto comunale, alla stipulazione del contratto notarile nonché a tutti gli atti e le formalità conseguenti;

DI DARE mandato ai Responsabili di Area di competenza di tutti gli atti inerenti e conseguenti, nessuno escluso, alla presente deliberazione;

DI DISPORRE la comunicazione della presente deliberazione al proprietario dell'immobile in parola.

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato;

Presenti e votanti n. 11 , favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Tonietti, Solforetti, Simoni e Pinotti), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

Repertorio n.

Raccolta n.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno

duemilaventitré, in Portoferraio, Via Manganaro n. 64, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor Maurizio Baldacchino, Notaio in Portoferraio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Livorno,

sono presenti:

PER LA PARTE VENDITRICE:

- BONGINI Laura nata a Roma (RM) il 5 gennaio 1962, residente a Capoliveri (Livorno), Località Chioppi n.6/a, operatrice turistica, codice fiscale BNG LRA 62A45 H501Y, titolare della carta di identità n. AS4397950 rilasciata dal Comune di Capoliveri in data 9 novembre 2012, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico munita dei necessari poteri di firma e rappresentanza della:

- **"SOCIETÀ AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETÀ SEMPLICE"**, con sede in Porto Azzurro (Livorno), località Poraso n. 24, ammontare dei conferimenti Euro 10.210,00 (diecimiladuecentodieci virgola zero zero), codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 00841780497, R.E.A. n. LI-79921, domicilio digitale nikesrlelba@livornopec.it, a quanto infra autorizzata in forza dei vigenti patti sociali; poteri di rappresentanza per quanto appresso vigenti patti sociali;

PER LA PARTE ACQUIRENTE:

-, nato a (Livorno) il e residente a in Località, Via n., codice fiscale, titolare della carta d'identità n. rilasciata dal Comune di in data, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di del Comune di Porto Azzurro e come tale in nome, conto, interesse del:

- **COMUNE DI PORTO AZZURRO**, di seguito denominato "Comune", con sede in Lungomare Paride Adami, già Banchina IV Novembre 19, codice fiscale 82001830494, Partita IVA 00425620499, tale nominato con Decreto del Sindaco di Porto Azzurro in data al n. del protocollo, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Compurenti delle cui identità personali e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - La "SOCIETÀ AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETÀ SEMPLICE", come sopra rappresentata, vende con immissione in possesso da oggi al COMUNE DI PORTO AZZURRO che, come rappresentato, acquista quanto appresso posto in

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Località San Cerbone, e precisamente:

- appezzamento di terreno adiacente al cimitero comunale, avente una superficie catastale di metri quadrati 2.974 (milleduecentonovanta), destinato dal vigente Piano Operativo ad "Ambiti agricoli periurbani - normato dall'art.55 bis NTA - ricadente nel vincolo cimiteriale".

Confini: altra proprietà della società venditrice, Strada Provinciale n.26, declassificata in quel tratto per Decreto della Regionale n.2412 del 29 aprile 2005 al Comune di Porto Azzurro, proprietà Demelas Jessica, Demelas Antonio, Ferrari Maria Luisa, Bondi Sonia, Cooperativa Sociale San Giacomo, salvo se altri.

Identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue:

foglio 12 con il mappale numero:

= **819** (già 805, 801, 797, 790, 780, 755, 673, 182) - seminativo - classe 1 - superficie are 29 e centiare 74 - reddito dominicale Euro 9,22 - reddito agrario Euro 6,14.

==Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega al presente atto sotto la lettera "C", il certificato di destinazione urbanistica n. rilasciato dal Comune di Porto Azzurro (Livorno) in data al n..... di protocollo, dichiarando la parte venditrice, come rappresentata, che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici.

==La parte acquirente, come rappresentata, dichiara di acquistare il terreno oggetto del presente atto al fine di realizzare un parcheggio limitrofo al cimitero comunale sito in Località San Cerbone, anche a servizio dei veicoli dei visitatori dello stesso.

ARTICOLO 2 - Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti convenuto ed accettato in **Euro 44.610,00 (quarantaquattromila seicentodieci virgola zero zero)**, ed il relativo pagamento viene regolato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

La parte venditrice, come rappresentata, subordinatamente al buon esito e buon fine dell'assegno dato in pagamento, rilascia definitiva e liberatoria quietanza di saldo; rinuncia comunque ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera da responsabilità il competente Conservatore dei Servizi di Pubblicità Immobiliare.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESE AI SENSI DELL'ART 35 comma 22 D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 richiamatone l'art. 76 ed agli effetti dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e Legge

Finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, tutte le parti in contratto, come rappresentate, consapevoli:

- delle responsabilità seguenti a false dichiarazioni e comunque dalle conseguenze derivanti da occultazione di corrispettivo;

- dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati;

- edotte del contenuto dell'art. 483 del Codice Penale, rendono le seguenti dichiarazioni sostitutive di notorietà:

1) - che il corrispettivo (prezzo) come sopra convenuto è stato assolto mediante assegno circolare non trasferibile n. emesso dalla Banca in data, in favore della "SOCIETÀ AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETÀ SEMPLICE";

2) - entrambe di non essersi avvalse dell'opera di mediatori e che comunque la presente cessione di terreno è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e seguenti del Codice Civile;

3) - che non intendono avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1 comma 63 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e di non aver quindi conferito al Notaio autenticante alcun incarico in tal senso rinunciando pertanto al deposito su conto corrente dedicato dell'intero prezzo o del corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti.

ARTICOLO 3 - Il contratto viene concluso a corpo e non a misura, con ogni conseguente effetto utile ed oneroso a far data da oggi, con tutti gli accessori e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive anche per destinazione del padre di famiglia, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto trovasi.

ARTICOLO 4 - La parte venditrice, come rappresentata, garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto in oggetto per essere alla medesima pervenuto, unitamente a maggior consistenza, mediante i seguenti titoli:

- atto di "verbale di assemblea portante atto di trasformazione della società "NIKE S.r.l.", ai rogiti del Notaio David Morelli di Piombino del 14 dicembre 2012 n.89700 di repertorio, registrato a Piombino in data 17 dicembre 2012 al n.3149 e trascritto a Portoferraio il 19 dicembre 2012 ai nn.2674/2059;

- alla predetta società era pervenuto per acquisto fattone, unitamente a maggior consistenza, con atto ai rogiti del Notaio Gennaro Giannuzzi di Portoferraio in data 18 marzo 1989, repertorio n. 18165, registrato a Portoferraio il 5 aprile 1989 al n. 165 ed ivi trascritto in data 13 aprile 1989 al n. 550 del Registro Particolare.

==La parte venditrice, come rappresentata, garantisce la

libertà di quanto in oggetto da oneri che graveranno comunque a carico della parte venditrice fino ad oggi, nonché la libertà da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, divieti di disporre, garanzie reali, diritti di prelazione da parte dell'Ente Parco, di confinanti coltivatori diretti o a chiunque spettanti, privilegi anche fiscali (anche in ordine al pagamento delle imposte di successione), diritti reali parziari spettanti a terzi, canoni, censi, volendo in caso contrario essere tenuta all'evizione come per Legge.

La parte venditrice, come rappresentata, garantisce, altresì, che il terreno in oggetto:

- è libero da persone e cose;
- è privo di manufatti, pozzi ed arredi di qualsiasi genere;
- non è stato percorso da fuoco negli ultimi quindici (15) anni per gli effetti dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

ARTICOLO 5 - Le spese del presente atto, annesse, connesse e dipendenti tutte fanno carico alla parte acquirente che, come rappresentata, se le assume.

==Il presente atto, avendo ad oggetto un terreno non agricolo, è soggetto al seguente regime impositivo:

- imposta di registro: fissa;
- imposta ipotecaria: fissa;
- imposta catastale: 1% (uno per cento);
- imposta di bollo ordinaria.

Le parti, come rappresentate, mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura degli allegati.

===Le parti, come rappresentate, prendono atto che il Notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e che lo stesso è stato autorizzato per legge, anche in mancanza del consenso delle parti, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Atto sottoposto a registrazione con procedura telematica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai comparenti, i quali a mia domanda riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo approvano sottoscrivendolo con me Notaio alle ore

Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me Notaio a mano, l'atto stesso occupa

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Dati della richiesta	Comune di PORTO AZZURRO (Codice:E680)
Catasto Terreni	Provincia di LIVORNO
	Foglio: 12 Particella: 819

INTESTATO

1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICE Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 08/04/2022

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	12	819		-	SEMINATIVO 1	29 74		Euro 9,22	Euro 6,14	
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:813 ; Foglio:12 Particella:815 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:817 ; Foglio:12 Particella:818 ; Foglio:12 Particella:820 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 08/04/2022

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICESede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO del 08/04/2022 Pratica n. LI0019489 in atti dal 08/04/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.3277339.08/04/2022 presentato il 08/04/2022 (n. 19489.1/2022)	

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 30/09/2021

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	813		-	SEMINATIVO 1	33 10		Euro 10,26	Euro 6,84	FRAZIONAMENTO del 30/09/2021 Pratica n. LI0050989 in atti dal 30/09/2021 presentato il 30/09/2021 (n. 50989.1/2021)
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:805 ; Foglio:12 Particella:808 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:814 ; Foglio:12 Particella:815 ; Foglio:12 Particella:816 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 30/09/2021

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICESede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 08/04/2022
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 30/09/2021 Pratica n. LI0050989 in atti dal 30/09/2021 presentato il 30/09/2021 (n. 50989.1/2021)			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/04/2020

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	805		-	SEMINATIVO 1	39 30		Euro 12,18	Euro 8,12	FRAZIONAMENTO del 01/04/2020 Pratica n. LI0014739 in atti dal 01/04/2020 presentato il 01/04/2020 (n. 14739.1/2020)
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:801 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:806 ;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 01/04/2020

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICESede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 30/09/2021
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 01/04/2020 Pratica n. LI0014739 in atti dal 01/04/2020 presentato il 01/04/2020 (n. 14739.1/2020)			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 19/02/2020

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
								Dominicale	Agrario	
1	12	801		-	SEMINATIVO 1	63 60		Euro 19,71	Euro 13,14	FRAZIONAMENTO del 19/02/2020 Pratica n. LI0008147 in atti dal 19/02/2020 presentato il 19/02/2020 (n. 8147.1/2020)
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:797 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:802 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 19/02/2020

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICESede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 01/04/2020
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 19/02/2020 Pratica n. LI0008147 in atti dal 19/02/2020 presentato il 19/02/2020 (n. 8147.1/2020)			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 04/02/2020

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
								Dominicale	Agrario	
1	12	797		-	SEMINATIVO 1	76 50		Euro 23,71	Euro 15,80	FRAZIONAMENTO del 04/02/2020 Pratica n. LI0005287 in atti dal 04/02/2020 presentato il 04/02/2020 (n. 5287.1/2020)

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Notifica		Partita			
-----------------	--	----------------	--	--	--

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:790 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:754 ; Foglio:12 Particella:798 ; Foglio:12 Particella:799 ; Foglio:12 Particella:800 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 04/02/2020

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICESede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 19/02/2020
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 04/02/2020 Pratica n. LI0005287 in atti dal 04/02/2020 presentato il 04/02/2020 (n. 5287.1/2020)			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 13/04/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	ha are ca		Dominicale	Agrario						
1	12	790		-	SEMINATIVO 1	1 18 80		Euro 36,81	Euro 24,54	FRAZIONAMENTO del 13/04/2015 Pratica n. LI0029479 in atti dal 13/04/2015 presentato il 13/04/2015 (n. 29479.1/2015)

Notifica		Partita			
-----------------	--	----------------	--	--	--

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:780 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:791 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Situazione degli intestati dal 13/04/2015

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICE Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 04/02/2020
DATI DERIVANTI DA Atto del 14/12/2012 Pubblico ufficiale MORELLI DAVID Sede PIOMBINO (LI) Repertorio n. 89700 registrato in data - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' Nota presentata con Modello Unico n. 2059.1/2012 Reparto PI di PORTOFERRAIO in atti dal 19/12/2012			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 18/10/2012

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	780		-	SEMINATIVO 1	1 21 60		Euro 37,68	Euro 25,12	FRAZIONAMENTO del 18/10/2012 Pratica n. LI0153419 in atti dal 18/10/2012 presentato il 18/10/2012 (n. 153419.1/2012)
Notifica				Partita						

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:755 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:781 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 14/12/2012

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOCIETA' AGRICOLA NIKE DI BONGINI LAURA & C. - SOCIETA' SEMPLICE Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 13/04/2015
DATI DERIVANTI DA Atto del 14/12/2012 Pubblico ufficiale MORELLI DAVID Sede PIOMBINO (LI) Repertorio n. 89700 registrato in data - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' Nota presentata con Modello Unico n. 2059.1/2012 Reparto PI di PORTOFERRAIO in atti dal 19/12/2012			

Situazione degli intestati dal 18/10/2012

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	NIKE S.R.L.Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 14/12/2012
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 18/10/2012 Pratica n. LI0153419 in atti dal 18/10/2012 presentato il 18/10/2012 (n. 153419.1/2012)			

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 14/05/2010

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	755		-	SEMINATIVO 1	1 60 00		Euro 49,58	Euro 33,05	Tipo Mappale del 14/05/2010 Pratica n. LI0064302 in atti dal 14/05/2010 presentato il 13/05/2010 PER NUOVA COSTRUZIONE (n. 64302.1/2010)
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:673 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:754 ;

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 14/05/2010

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	NIKE S.R.L.Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 18/10/2012
DATI DERIVANTI DA		TABELLA DI VARIAZIONE del 14/05/2010 registrato in data - presentato il 13/05/2010 PER NUOVA COSTRUZIONE n. 64302.1/2010 - Pratica n. LI0064302 in atti dal 14/05/2010	

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 29/11/2006

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	673		-	SEMINATIVO 1	1 72 15		Euro 53,34	Euro 35,56	FRAZIONAMENTO del 29/11/2006 Pratica n. LI0108148 in atti dal 29/11/2006 (n. 108148.1/2006)
Notifica						Partita				

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:182 ; Foglio:12 Particella:281 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:674 ; Foglio:12 Particella:675 ; Foglio:12 Particella:676 ; Foglio:12 Particella:677 ; Foglio:12 Particella:678 ;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 05/03/2007

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	NIKE S.R.L.Sede in PORTO AZZURRO (LI)	00841780497*	(1) Proprieta' 1/1 fino al 14/05/2010
DATI DERIVANTI DA			
Atto del 05/03/2007 Pubblico ufficiale BALDACCHINO MAURIZIO Sede PORTOFERRAIO (LI) Repertorio n. 79645 registrato in data - ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE Trascrizione n. 583.1/2007 Reparto PI di PORTOFERRAIO in atti dal 20/03/2007			

Situazione degli intestati dal 29/11/2006

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SRL NIKE CON SEDE IN PORTO AZZURRO	00841780497*	(1) Proprieta' 1000/1000 fino al 05/03/2007
DATI DERIVANTI DA			
FRAZIONAMENTO del 29/11/2006 Pratica n. LI0108148 in atti dal 29/11/2006 (n. 108148.1/2006)			

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 02/02/1989

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	182		-	SEMINATIVO 1	1 85 45		Euro 57,47 L. 111.270	Euro 38,31 L. 74.180	FRAZIONAMENTO del 02/02/1989 in atti dal 07/10/1989 DV. N.1034/89 (n. 4.2/1989)
Notifica				Partita		2929				

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:405 ;

Situazione degli intestati relativa ad atto del 05/01/1908 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	182		-	SEMINATIVO 1	1 98 00		L. 118.800	L. 79.200	FRAZIONAMENTO del 05/01/1908 in atti dal 07/10/1989 DV. N.1033/89 (n. 1.2/1989)
Notifica				Partita		2748				

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:12 Particella:401 ; Foglio:12 Particella:402 ;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale		Agrario
1	12	182		-	SEMINATIVO 1	2 22 30		L. 133.380	L. 88.920	Impianto meccanografico del 14/05/1975
Notifica						Partita	1267			

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 23/09/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Maria Pia		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
2	REBUA Idalina		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
3	REBUA Giancarlo		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
4	REBUA Giorgio		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
5	MARMUGI Licia		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
6	FORMENTINI Luigia		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
7	CARPINI Adele		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
8	REBUA Miranda		(3) Comproprietario fino al 25/02/1989
DATI DERIVANTI DA		VOLTURA D'UFFICIO del 23/09/1989 Pubblico ufficiale RETER.UF.DV1309/89 - Voltura n. 1923.2/1989 in atti dal 11/12/1991	

Situazione degli intestati dal 18/03/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SRL NIKE CON SEDE IN PORTO AZZURRO	00841780497*	(1) Proprieta' 1000/1000 fino al 29/11/2006
DATI DERIVANTI DA		Atto del 18/03/1989 Pubblico ufficiale GIANNUZZI Sede PORTOFERRAIO (LI) Repertorio n. 18165 - UR Sede PORTOFERRAIO (LI) Registrazione n. 165 registrato in data 05/04/1989 - Voltura n. 1309.NOT/1989 in atti dal 11/12/1991	

Situazione degli intestati dal 18/03/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SRL NIKE CON SEDE IN PORTO AZZURRO	00841780497*	(99) Da verificare fino al 23/09/1989
DATI DERIVANTI DA		Atto del 18/03/1989 Pubblico ufficiale GIANNUZZI Sede PORTOFERRAIO (LI) Repertorio n. 18165 - UR Sede PORTOFERRAIO (LI) Registrazione n. 165 registrato in data 05/04/1989 - Voltura n. 1309.1/1989 in atti dal 14/10/1989	

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

Situazione degli intestati dal 25/02/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Giorgio nato a MILANO (MI) il 10/01/1930	RBEGRG30A10F205T*	(1) Proprieta' 6/30 fino al 18/03/1989
2	REBUA Idalina		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
3	REBUA Miranda		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
4	CARPINI Adele		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
5	REBUA Maria Pia		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
6	MARMUGI Licia		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
7	REBUA Giancarlo		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 25/02/1989 - UR Sede CANTU' (CO) Registrazione Volume 348 n. 44 registrato in data 03/03/1989 - Voltura n. 779.1/1990 in atti dal 11/12/1991	

Situazione degli intestati dal 11/02/1989

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Miranda nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 22/07/1937	RBEMND37L62B553E*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
2	REBUA Giancarlo nato a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 29/05/1935	RBEGCR35E29B553M*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
3	REBUA Giorgio nato a MILANO (MI) il 10/01/1930	RBEGRG30A10F205T*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
4	REBUA Idalina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1898	RBEDLN98L56E680P*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
5	REBUA Maria Pia nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 25/01/1932	RBEMRP32A65B553E*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
6	MARMUGI Licia ; Ved.rebuanata a PORCARI (LU) il 02/04/1901		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
7	FORMENTINI Luigia nata a MILANO (MI)0		(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
8	CARPINI Adele nata a LA SPEZIA (SP) il 26/10/1942	CRPDLA42R66E463U*	(3) Comproprietario fino al 18/03/1989
DATI DERIVANTI DA		Atto del 11/02/1989 Pubblico ufficiale G.GIANNUZZI Sede PORTOFERRAIO (LI) Repertorio n. 17731 - UR Sede OYACE (AO) Registrazione n. 119 registrato in data 27/02/1989 - Voltura n. 1033.2/1989 in atti dal 07/10/1989	

Situazione degli intestati dal 06/09/1987

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Idalina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1898	RBEDLN98L56E680P*	(1) Proprieta' 6/30 fino al 11/02/1989
2	MARMUGI Licia ; Ved.rebuanata a PONSACCO (PI) il 02/04/1901	MRMLCI01D42G822X*	(30) Usufruttuario parziale fino al 11/02/1989
3	CARPINI Adele nata a LA SPEZIA (SP) il 26/10/1942	CRPDLA42R66E463U*	(4) Comproprietario per 12/30 fino al 11/02/1989
4	CARPINI Elbano nato a PORTO AZZURRO (LI) il 30/07/1928	CRPLBN28L30E680U*	(4) Comproprietario per 12/30 fino al 11/02/1989
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 06/09/1987 - UR Sede PORTOFERRAIO (LI) Registrazione Volume 224 n. 54 registrato in data 01/12/1987 - Voltura n. 2040.1/1987 in atti dal 18/04/1988	

Situazione degli intestati dal 11/03/1980

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Teresa nata a PORTO AZZURRO (LI) il 07/12/1899	RBETRS99T47E680A*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
2	REBUA Oscar nato a PORTO AZZURRO (LI) il 14/03/1897	RBESCR97C14E680Z*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
3	REBUA Maria Pia nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 25/01/1932	RBEMRP32A65B553E*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
4	MARMEGGIA Licia nata a PONSACCO (PI) il 02/04/1901	MRMLCI01D42G822X*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
5	REBUA Idalina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1969		(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
6	REBUA Giancarlo nato a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 29/05/1935	RBEGCR35E29B553M*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938
7	REBUA Miranda nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 22/07/1937	RBEMND37L62B553E*	(3) Comproprietario fino al 20/09/1938

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 11/03/1980 - Voltura n. 13380 in atti dal 31/03/1980
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Situazione degli intestati dal 19/02/1980

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Giorgio nato a MILANO (MI) il 10/01/1930	RBEGRG30A10F205T*	(1) Proprieta' 3/30 fino al 11/02/1989
2	REBUA Giancarlo nato a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 29/05/1935	RBEGCR35E29B553M*	(1) Proprieta' 2/30 fino al 11/02/1989
3	REBUA Maria Pia nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 25/01/1932	RBEMRP32A65B553E*	(1) Proprieta' 2/30 fino al 11/02/1989
4	REBUA Miranda nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 22/07/1937	RBEMND37L62B553E*	(1) Proprieta' 2/30 fino al 11/02/1989
5	FORMENTINI Luigia nata a MILANO (MI)0		(1) Proprieta' 3/30 fino al 11/02/1989
6	REBUA Teresa nata a PORTO AZZURRO (LI) il 07/12/1898		(1) Proprieta' 12/30 fino al 06/09/1987
7	MARMEGGIA Licia nata a PONSACCO (PI) il 02/04/1901	MRMLCI01D42G822X*	(30) Usufruttuario parziale fino al 06/09/1987
8	REBUA Idolina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1898	RBEDLN98L56E680P*	(1) Proprieta' 6/30 fino al 06/09/1987
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 19/02/1980 - UR Sede CANTU' (CO) Registrazione Volume 329 n. 9 registrato in data 15/04/1987 - Voltura n. 1616.1/1987 in atti dal 06/04/1988		

Situazione degli intestati relativa ad atto del 20/09/1938 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MARMEGGIA Licia nata a PONSACCO (PI) il 02/04/1901	MRMLCI01D42G822X*	(8) Usufrutto 1/15 fino al 19/02/1980
2	REBUA Idalina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1898	RBEDLN98L56E680P*	(1) Proprieta' 3/15 fino al 19/02/1980
3	REBUA Maria Pia nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 25/01/1932	RBEMRP32A65B553E*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 19/02/1980
4	REBUA Miranda nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 22/07/1937	RBEMND37L62B553E*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 19/02/1980
5	REBUA Giancarlo nato a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 29/05/1935	RBEGCR35E29B553M*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 19/02/1980
6	REBUA Oscar nato a PORTO AZZURRO (LI) il 14/03/1897	RBESCR97C14E680Z*	(1) Proprieta' 3/15 fino al 19/02/1980
7	REBUA Teresa nata a PORTO AZZURRO (LI) il 07/12/1899	RBETRS99T47E680A*	(1) Proprieta' 6/15 fino al 19/02/1980
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 20/09/1938 - UR Sede PORTOFERRAIO (LI) Registrazione Volume 66 n. 60 registrato in data 10/11/1976 - Voltura n. 13480 in atti dal 31/03/1980		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REBUA Teresa nata a PORTO AZZURRO (LI) il 07/12/1899	RBETRS99T47E680A*	(1) Proprieta' 6/15 fino al 11/03/1980
2	REBUA Miranda nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 22/07/1937	RBEMND37L62B553E*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 11/03/1980
3	REBUA Giancarlo nato a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 29/05/1935	RBEGCR35E29B553M*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 11/03/1980
4	REBUA Idalina nata a PORTO AZZURRO (LI) il 16/07/1898	RBEDLN98L56E680P*	(1) Proprieta' 3/15 fino al 11/03/1980
5	REBUA Maria Pia nata a CAMPO NELL'ELBA (LI) il 25/01/1932	RBEMRP32A65B553E*	(1) Proprieta' 1/15 fino al 11/03/1980
6	REBUA Oscar nato a PORTO AZZURRO (LI) il 14/03/1897	RBESCR97C14E680Z*	(1) Proprieta' 3/15 fino al 11/03/1980
7	REBUA Enrico ; Fu Francesco		(8) Usufrutto fino al 20/09/1938

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/10/2022

DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 14/05/1975
--------------------------	----------------------------------------

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata
57036 Porto Azzurro (LI) Banchina IV Novembre
(0565) 921625/40

Prot. n. 8177
del 27.09.2023

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

VISTA la richiesta inoltrata verbalmente dall'Ufficio LLPP e Gestione del Territorio;

VISTO l'art. 30 c. 3 del DPR 380/2001;

DATO ATTO che il mappale di cui viene richiesto il certificato è n. 1;

VISTO che la richiesta è fatta ai sensi del DPR 642 del 26.10.1972 per fini istituzionali e nell'interesse del Comune e pertanto esente da bolli e pagamenti;

VISTI gli Atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che il terreno sito in Porto Azzurro così distinto al N.C.T.:

FOGLIO n. 12 particella n. 819

è da considerarsi urbanisticamente classificato come di seguito:

Piano Strutturale – Approvato con D.C.C. n. 27 del 11.04.2007 :

FOGLIO n. 12 particella n. 819

Ricade nell'UTOE n. 2 – Sistema insediativo estensivo.

Piano Operativo Comunale – Approvato con D.C.C. n. 68/2021 (pubblicato sul BURT del 15.09.2021)

FOGLIO n. 12 particella n. 819

Ricade nell' art. 55bis delle NTA – “Ambiti agricoli periurbani” e rientra nella perimetrazione del vincolo cimiteriale.

I terreni siti in prossimità delle strade rientrano nella fascia di rispetto stradale ai sensi e per gli effetti del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento (D.Lgs 285/92, D.P.R. 495/92).

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Dr. Marcello TOVOLI



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) – Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre,19
Tel. 0565 921626-921628 Fax 0565 921647 /e-mail: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
Sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

Relazione di congruità del prezzo per l'acquisto del terreno ubicato in Loc. San Cerbone distinto al n.c.t. Fg. n. 12, mappale n. 819.

Premessa.

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare un parcheggio limitrofo al Cimitero Comunale sito in Loc. San Cerbone, anche a servizio dei veicoli dei visitatori dello stesso;

Pertanto nell'ottica del suddetto ampliamento l'Amministrazione vuol procedere ad acquistare un terreno adiacente al Cimitero Comunale, contraddistinto al nuovo catasto dei terreni al foglio 12 mappale n. 819 della superficie di 2.974 mq, di proprietà della Società Agricola Nike di Bongini Laura & C.;

Ubicazione e contesto urbano.

Tale terreno è situato nel Comune di Porto Azzurro in Loc. Poraso, situato in zona marginale al centro abitato, dal quale si può raggiungere facilmente a piedi il paese.

Come risulta da Certificato redatto dall'Ufficio Edilizia Privata, il terreno risulta destinato come di seguito indicato.

Piano Strutturale – Approvato con D.C.C. n. 27 del 11.04.2007 :

- **FOGLIO n. 12 particella n. 819**
Ricade nell'UTOE n. 2 – Sistema insediativo estensivo.

Piano Operativo Comunale – Approvato con D.C.C. n. 68/2021 (pubblicato sul BURT del 15.09.2021):

- **FOGLIO n. 12 particella n. 819**
Ricade nell' art. 55bis delle NTA – “Ambiti agricoli periurbani” e rientra nella perimetrazione del vincolo cimiteriale.

Confini.

Il terreno risulta confinante come di seguito indicato:

su lato Nord/Ovest altra proprietà della società venditrice, su lato Sud Strada Provinciale n. 26 (declassificata in quel tratto per Decreto della Regionale n. 2412 del 29 aprile 2005 al Comune di Porto Azzurro), sul lato Nord proprietà Demelas Jessica, sul lato Est proprietà Demelas Antonio e Ferrari Maria Luisa, sul lato Ovest proprietà Bondi Sonia e Cooperativa Sociale San Giacomo, salvo se altri.

Dati Catastali.

Identificato al Catasto Terreni di detto Comune come segue:

- **foglio 12 con il mappale numero: = 819** (già 805, 801, 797, 790, 780, 755, 673, 182) - seminativo - classe 1 - superficie are 29 e centiare 74 - reddito dominicale Euro 9,22 - reddito agrario Euro 6,14.

Valutazione della congruità del prezzo offerto.

La finalità della presente relazione è la determinazione della congruità del valore del terreno rispetto alla richiesta economica formulata dalla proprietà.

Nella corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Tecnico Comunale e la signora Bongini Laura, in qualità di Amministratore unico della Società Agricola Nike e in particolare la note pervenuta la Protocollo del Comune in data 13.10.2022 al n. 8812, viene data disponibilità alla vendita al Comune di Porto Azzurro del terreno distinto catastalmente al Fg. 12 mapp. 819, per un prezzo pari ad € 15,00 a mq, per complessivi € 44.610,00.

A tal proposito è stata effettuata un'indagine sull'andamento del mercato, con riferimento al segmento in cui ricade il terreno oggetto di compravendita, dalla quale è emerso che il prezzo di vendita beni similari oscilla dai 10,00 € al mq ai 25,00 € al mq.


Si è rilevato in particolare che i terreni venduti al prezzo di 10,00 €/mq erano di dimensioni ben maggiori rispetto a quello oggetto di compravendita (circa dieci volte la superficie totale del bene da acquistare) ipotizzando quindi che sia stato trovato tra le parti un accordo economico che potesse soddisfare entrambe.

Alla luce di quanto sopra esposto il prezzo di € 15,00/mq. appare congruo ed in linea con il prezzo di mercato dei terreni agricoli nel territorio elbano, considerata anche le ridotte dimensioni del terreno oggetto di compravendita e la particolare vicinanza dello stesso al centro del paese.

Porto Azzurro, li 23/10/2023


L'Istruttore Tecnico Ufficio Area Tecnica LL.PP. /
Gestione del Territorio / Demanio

Geom. Riccardo Ravaioli



Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. /
Gestione del Territorio / Demanio

Dr. Maurizio Papi





Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1478/2023

Oggetto: ACQUISTO DI IMMOBILE UBICATO IN LOC. SAN CERBONE DISTINTO AL
N.C.T. F° 12, MAPPALE 819 - AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI ASSUNZIONE ATTI

Vista la perizia di stima allegata redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico pro- tempore e dal
collaboratore amministrativo incaricato, si attesta la copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 23/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1478
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: ACQUISTO DI IMMOBILE UBICATO IN LOC. SAN CERBONE DISTINTO AL
N.C.T. F° 12, MAPPALE 819 - AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI ASSUNZIONE ATTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 23/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Prende la parola il Sindaco che illustra la proposta in oggetto; si tratta del tentativo di ottenere, in gestione associata con Capoliveri, il finanziamento previsto dal Bando per i piccoli comuni emanato

dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il progetto in questione prevede 2 imbarcazioni elettriche o ibride per trasportare i turisti tra le spiagge del Golfo mediante l'ausilio di pontili galleggianti, risparmiando CO2 e tempo per cercare parcheggio, con l'obiettivo di valorizzare la sostenibilità ambientale e promuovere la qualificazione turistica del paese.

Il Consigliere Tonietti approva sostanzialmente l'iniziativa, rilevando come dubbio se il progetto sia più funzionale alle spiagge di Capoliveri piuttosto che alla costa di Porto Azzurro.

Il Consigliere Pinotti chiede quali siano i costi di gestione, a tale proposito il Sindaco confida che siano coperti dal ricavo dei biglietti.

Il Consigliere Solforetti chiede se è previsto che i relativi pontili siano destinati esclusivamente al servizio in questione, il Sindaco risponde affermativamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 che dispone la disciplina delle convenzioni tra enti;

VISTA la legge n.158/2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/5/2022 con il quale è stato predisposto il "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni";

VISTO l'articolo 3 comma 1 del predetto DPCM ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione dei bandi pubblici che fissano termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTO l'art.2 del Bando inserito in allegato che prevede il finanziamento dei progetti nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, allo sviluppo economico e sociale, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione di percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

VISTO l'art.4 del Bando allegato che prevede per ciascun progetto presentato in forma associata l'importo di 700000 euro moltiplicato per il numero di comuni facenti parte della convenzione;

VISTO il decreto dell'11/9/2023 emanato dal Capo del Dipartimento Casa Italia recante "Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" in cui si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al 25/10/2023;

CONSIDERATO che i comuni di Porto Azzurro e Capoliveri hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi al fine di presentare istanza per ottenere il predetto finanziamento da impiegare per l'attivazione di un servizio di "taxi boat" con imbarcazioni ibride che mettano in collegamento le spiagge dei comuni interessati;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Azzurro ha un'adeguata struttura amministrativa e le competenze professionali necessarie per essere nominato come capofila;

CONSIDERATO che è stato predisposto lo schema di convenzione in allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL dai rispettivi Responsabili di Area;

Con Voti favorevoli n. 9 e n. 2 astenuti (Pinotti e Solforetti) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RITENERE E APPROVARE le premesse e l'allegato richiamato come parte integrante della presente deliberazione;

DI CONVENZIONARSI assieme al comune di Capoliveri al fine di partecipare al progetto e al relativo contributo di cui al Bando richiamato in premessa;

DI ACCETTARE che il comune di Porto Azzurro sia individuato come comune capofila e in tale veste gli organi e i responsabili di area, per quanto di competenza, assumano tutti gli atti necessari e finalizzati alla gestione della convenzione;

DI APPROVARE integralmente il testo della convenzione in allegato;

DI FARE RINVIO al progetto così come adottato con delibera di Giunta;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere detta convenzione e ad assumere eventuali impegni di spesa che dovessero rendersi necessari.

In sede di stipulazione della convenzione il responsabile dell'area tecnica è autorizzato a modificarne il testo, d'intesa con l'altro sottoscrittore, solo qualora le modifiche non producano effetti diversi da quanto qui deliberato;

DI DARE ATTO che qualora la convenzione non fosse sottoscritta dai suddetti enti nei termini previsti, il comune di Porto Azzurro presenterà il proprio progetto singolarmente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della convenzione, con voti favorevoli n. 9 e n. 2 astenuti (Pinotti e Solforetti) , delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI

L'anno 2023, il giorno... del mese di ottobre nella Sede Municipale del Comune di ... sita a ..., in via ... n....., si sono costituiti:

- a), nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di Porto Azzurro, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune, C.F. 82001830494 e P. IVA 00 42 56 20 499, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e della deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva agli atti del Comune di Porto Azzurro;
- b), nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di Capoliveri, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune di Capoliveri, C.F. ... e P. IVA, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e della deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva agli atti del Comune di Capoliveri;

LE PARTI PREMETTONO CHE:

- i Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri, nello spirito della piena semplificazione e della leale collaborazione per dare attuazione al processo di decentramento amministrativo secondo lo schema convenzionale individuato dall'articolo 15 della legge 241 del 1990 e dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, intendono dare esecuzione all'esercizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del "bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, della presentazione di un progetto di finanziamento attraverso la delega delle relative funzioni e competenze al comune di Porto Azzurro.
- ai fini della presente convenzione, l'ambito territoriale comprende i comuni di Porto Azzurro e Capoliveri, individuato come bacino ottimale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ...;
- il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 comma 2 della L. 158/2017 e al DPCM 16/5/2022, è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività prospettive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;
- la domanda per la partecipazione al bando pubblico deve essere presentata entro il 25/10/2023;
- il Comune di Porto Azzurro ha manifestato la disponibilità ad assumere il ruolo di capofila al fine della realizzazione dell'intervento di che trattasi secondo la forma dell'aggregazione di soggetti pubblici convenzionati;
- la somma prevista per i beneficiari conterà in un massimo di 1.400.000 euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione è approvata dalle Amministrazioni locali sopra elencate per l'avvio delle attività relative alla realizzazione di un servizio di collegamento eco sostenibile tra le spiagge di Porto Azzurro e Capoliveri nell'ambito del progetto denominato "taxi boat".

Attraverso il progetto gli Enti locali sottoscrittori con capofila il Comune di Porto Azzurro promuoveranno un'azione di valorizzazione della mobilità sostenibile per la gestione dei flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto nel progetto allegato *sub A* alla presente convenzione.

La convenzione disciplina il rapporto di partenariato e definisce gli impegni del soggetto Capofila e del Comune di Capoliveri aderente.

La durata della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento del progetto, comprese le attività tecnico-amministrative relative. In ogni caso, la durata della convenzione è corrispondente a quella di conclusione del progetto prevista nel bando di partecipazione.

I costi di gestione della presente convenzione sono ripartiti alla pari tra i comuni sottoscrittori.

Art. 2 – Obblighi del Comune capofila

I Comuni concordano di designare quale Comune capofila il Comune di Porto Azzurro al quale competerà di:

- a) presentare domanda di contributo altresì per conto del comune convenzionato a valere sul bando per i piccoli comuni emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio;
- b) redigere ed approvare, a nome e per conto altresì del comune di Capoliveri, la progettazione definitiva degli interventi e, se del caso, la progettazione esecutiva ai sensi della D.Lgs. n. 36/2023;
- c) procedere, se del caso, all'affidamento dei lavori e/o servizi e forniture previsti nel progetto esecutivo nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) sovrintendere alla regolare esecuzione degli interventi ed espletare le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) definire la programmazione operativa del progetto;
- f) organizzare e gestire il progetto attraverso un'adeguata gestione amministrativa al fine di una corretta rendicontazione secondo quanto previsto dal bando, nonché un'adeguata circolazione della comunicazione interna e funzionale tra i Comuni sottoscrittori e quella esterna al fine di promuovere il progetto;
- g) monitorare tutte le attività per consentire il rispetto del cronoprogramma attuativo del progetto;
- h) realizzare gli interventi entro i termini previsti dal bando e, se del caso, rispettare la durata del vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati;
- i) rendicontare al Comune di Capoliveri le spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- j) predisporre e trasmettere la rendicontazione degli interventi alle autorità di controllo;
- k) incaricare eventualmente un tecnico abilitato per la redazione della progettazione.

Art. 3 – Obblighi del Comune aderente

Il *partner* del progetto si impegna a:

- a) rifondere al comune di Porto Azzurro le spese relative alla presente gestione associata per la richiesta di finanziamento, da ripartire alla pari tra i Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri
- b) partecipare agli incontri convocati e presieduti dal Comune capofila al fine di garantire il monitoraggio e la verifica degli stati di avanzamento del progetto;
- c) contribuire a creare il gruppo di lavoro per la corretta implementazione del progetto;
- d) rispettare, se del caso, la durata del vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati e garantire le funzionalità di scopo.

Con il presente atto i Comuni sottoscrittori conferiscono mandato al Comune capofila di:

- a. presentare la richiesta di finanziamento prevista dal bando pubblico di cui sopra, in nome e per conto di entrambi i comuni;
- b. redigere ed approvare, in nome e per conto di entrambi i comuni, la progettazione degli interventi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- c. procedere, se del caso, all'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- d. sovrintendere alla regolare esecuzione delle attività previste dal progetto e, se del caso, degli interventi ed espletare le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Verifiche

I Comuni convenzionati si impegnano a verificare, attraverso propri referenti, lo stato di attuazione della presente Convenzione, la prima volta entro 6 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, successivamente ogni volta che il Comune capofila riterrà opportuno convocare i Comuni al fine di monitorare l'andamento del progetto e condividere le informazioni.

La verifica riguarderà lo stato di avanzamento delle attività e, se del caso, dei lavori; la situazione economica e finanziaria ed il rendiconto del progetto; lo stato di attuazione delle procedure amministrative.

Art. 5 – Procedure non specificate

I Comuni convenzionati si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca e leale collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma ritenuti necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi del progetto.

Art. 6 – Modalità di consultazione

I Sindaci o loro delegati si consultano al fine di valutare preventivamente alla loro approvazione gli interventi da realizzare e i relativi progetti

Spetta inoltre ai Sindaci o loro delegati vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione della presente convenzione.

Art. 7 – Risoluzione

La presente convenzione si risolve nei seguenti casi: a causa di gravi, reiterate e comprovate inadempienze dei Comuni con riferimento agli obblighi ed impegni assunti; nel caso di mancato ammissione al bando; nel caso di mancato versamento dei costi.

Art. 8 – Controversie

I Comuni associati si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero sorgere per l'attuazione della presente convenzione.

In caso contrario si affidano al giudizio del competente Tribunale Amministrativo Regionale, competente ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2) del codice del processo amministrativo, ex D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle

norme del D.Lgs. n. 267/2000, della legge n. 241/1990.

Art. 10 – Disposizioni in materia di riservatezza

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica la disciplina del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto i principi e le disposizioni applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comune capofila per le finalità della presente convenzione; viene a tal fine individuato come incaricato del trattamento dei dati il tecnico responsabile del procedimento del Comune di Porto Azzurro.

Art. 11 – Trasparenza e prevenzione della corruzione

Ai fini delle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in esecuzione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), con riferimento al contenuto della presente convenzione il Comune capofila curerà gli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Resta inteso che i Comuni aderenti dovranno coordinare all'interno della sezione rischi corruttivi e trasparenza dei rispettivi PIAO le misure di recepimento con riferimento ai compiti previsti nella presente convenzione.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai termini dell'art. 16, Tab. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale (*cf. art. 15 della legge n. 241/1990*).

... Codice Fiscale: ... - Certificatore firma digitale: ... - Validità firma digitale dal ... al ... - Firma digitale n.: ...

... Codice Fiscale: ... - Certificatore firma digitale: ... - Validità firma digitale dal ... al ... - Firma digitale n.: ...



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27 e 29 relativi alle Comunità montane, isolane e di arcipelago, e l’articolo 32, relativo alle Unioni di comuni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede l’attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 dicembre 2002, n. 143, un progetto di investimento pubblico si identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico;



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e in particolare l’articolo 12-*bis* che attribuisce al Dipartimento casa Italia l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 settembre 2020, recante “Organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia”, registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2020 al n. 2286, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 9-*undecies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, destina un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;
- l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale “*Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri*



storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale”;

- *l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;*
- *l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale “Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri”;*
- *l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto l'incremento del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3, comma 1 della citata legge 158 del 2017, dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;



VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”, è stata ridotta di 220.798 euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il “*Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*”, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTA la nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, ai sensi del quale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 158 del 2017;



TENUTO CONTO che nell'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 7239 "*Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali*", Missione 3 - Programma 10 - Azione 4 del bilancio del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 158 del 2017 sono stati assunti impegni per un importo complessivo di 25 milioni di euro; ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 208 del 2015, per un importo complessivo di 2 milioni di euro e ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 205 del 2017, per un importo di 10 milioni;

TENUTO CONTO altresì che ai sensi degli articoli 3, comma 1, della precitata legge n. 158 e 1, comma 862, della predetta legge n. 205, sul medesimo capitolo 7239, negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati assunti impegni per complessivi euro 99.779.202,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 27 ottobre 2022 al numero 2649, con il quale è stato conferito al Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTA la nota prot. USG 10287 del 23 novembre 2022 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stata attribuita al Dipartimento Casa Italia la competenza a redigere "i bandi" per i finanziamenti dei progetti da inserire nel "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni";

CONSIDERATO l'esito dell'incontro tecnico, di condivisione dei contenuti del presente Bando, tenutosi in data 26 maggio 2023 con i rappresentanti delle Regioni, come previsto dall'intesa del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU, assolvendo all'obbligo di confronto disposto in sede di Intesa sul dPCM 22 maggio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, occorre adottare un Bando che provveda a definire i termini di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti ai fini del successivo riparto, a favore dei Comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017;



EMANA
IL SEGUENTE BANDO

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Bando disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", di seguito denominato "Piano", di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e l'allegata nota metodologica qualificano la natura prioritaria o non prioritaria dei progetti che ricadono nelle finalità di cui al precedente comma 2 e definiscono i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati.

Art. 3

(Enti destinatari e modalità di partecipazione)

1. I destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte



di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene, secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione.
4. Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall'Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all'inoltro della domanda stessa. L'Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell'elenco di cui al citato dPCM 23 luglio 2021.
5. A pena di inammissibilità della domanda, l'Unione può presentare un solo progetto per ciascuna funzione delegata e ogni progetto deve riguardare Comuni diversi.
6. Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al comma 2, prevale la domanda presentata tramite l'Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.

Art. 4

(Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento)

1. L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l'importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l'Unione presenta il progetto.
2. Non sono ammesse a finanziamento le spese già sostenute prima della pubblicazione del presente Bando.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale, ciascun Ente, che intenda presentare la



domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia – <https://www.casaitalia.governo.it>. Le Unioni di comuni dovranno altresì indicare il numero di funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.

2. Dell’avvenuta comunicazione di cui al comma 1, l’Ente riceverà conferma automatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato.
3. Agli Enti che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 1, il Dipartimento Casa Italia invierà un *link* univoco per la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione. Le Unioni di Comuni riceveranno un numero di *link* univoci pari a quello delle funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.
4. La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica. Con apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
5. La domanda di inserimento nel Piano deve essere corredata da tutta la documentazione di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, comprensiva dell’eventuale delega di funzioni da parte del rappresentante legale dell’Ente, firmata digitalmente, e deve essere inoltrata tramite la procedura telematica.
6. A pena di non ammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
7. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono altresì riportare il codice univoco ReNDiS, rilasciato dalla omonoma piattaforma di ISPRA.
8. Al termine dell’attività di compilazione della domanda e di caricamento della documentazione, la procedura telematica genererà un documento riassuntivo che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, o da un suo delegato. A pena di inammissibilità della domanda, l’Ente deve effettuare il caricamento del documento riassuntivo firmato digitalmente e procedere all’invio entro la data di chiusura comunicata con l’avviso di cui al precedente comma 4. Della corretta ricezione della domanda è data notifica all’Ente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato ai sensi del precedente comma 1



9. È sempre possibile modificare o integrare più volte i dati immessi e la documentazione a corredo della domanda fino al momento dell'invio e, comunque, entro il termine di chiusura della fase di presentazione delle domande.
10. Ai fini dell'attestazione dell'invio della domanda fanno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna della notifica di cui al precedente comma 8.
11. Il Dipartimento Casa Italia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

(Attribuzione dei punteggi)

1. Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun progetto è attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto degli specifici criteri di assegnazione di cui alla nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Ai progetti presentati dai Comuni singolarmente è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,8. La decurtazione non è applicata ai progetti presentati da Comuni costituiti a seguito di fusioni, da Comuni in convenzione o da un'Unione di Comuni.
3. Ai progetti che non rientrano tra quelli prioritari secondo le tipologie di intervento individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,6.

Art. 7

(Procedura di valutazione delle proposte progettuali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominata un'apposita Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti.
2. La Commissione verifica, per ciascun progetto, il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione di cui all'articolo 5 e accerta la completezza della documentazione caricata sul portale.
3. La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell'istanza.



4. La Commissione predisporre una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, inserendo:
 - a. in ordine decrescente di punteggio, i progetti di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, fino alla capienza delle risorse ad essi esclusivamente destinate, pari a 2 milioni di euro;
 - b. 21 progetti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, tra quelli restanti, in base al punteggio ottenuto e disposti in ordine crescente di costo;
 - c. tutti gli altri progetti in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel caso di progetti con il medesimo punteggio, si privilegia il progetto con costo minore. A parità di punteggio e costo, si privilegia il progetto che beneficia il numero maggiore di abitanti.
6. La graduatoria è trasmessa dalla Commissione al Capo del Dipartimento Casa Italia per il successivo inoltro all'Autorità Politica ai fini dell'individuazione, con decreto, dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili.
7. Sarà possibile attingere, anche successivamente, alla graduatoria per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie.

Art. 8

(Pubblicità)

1. Il presente Bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale. È data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9

(Disposizioni finali e rinvio)

1. Si approva la procedura telematica per l'acquisizione delle domande, cui è possibile accedere secondo le modalità di cui all'articolo 5. Ulteriori e più dettagliate istruzioni, anche ai fini della compilazione e dell'invio delle domande, saranno fornite mediante pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento Casa Italia fornisce supporto e assistenza esclusivamente tramite l'indirizzo dedicato di posta elettronica pianopiccolicomuni@governo.it.



3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 e del 16 maggio 2022.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Luigi Ferrara



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1475
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI.
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 19/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1475/2023

Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI.
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 23/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 24/10/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 24/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DI SERVIZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SCHEMI. - RINVIO

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUElFI	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento segnalando che non sono pervenuti in tempo i pareri previsti per legge.

Il Consiglio Comunale all'unanimità dei voti approva il rinvio del presente punto all'ordine del giorno a successiva seduta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 62 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE IDEA COMUNE PER "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI LUCIGNOLO"

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente	
ALESSIO AGARINI	Presente	
MARCELLO TOVOLI		Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente	
LUCA CINGANELLI	Presente	
GIOVANNI CIGNONI	Presente	
DANIELA GALLETTI	Presente	
GISELLA GUELFi		Assente
GUERRINO ROCCO	Presente	
ENRICO TONIETTI	Presente	
ANDREA SOLFORETTI	Presente	
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente	
MICHELA SIMONI	Presente	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente dà lettura del testo della mozione. Interviene il Sindaco informando il Consiglio che la cura del parco "Lucignolo" da tempo è affidata a un detenuto che si occupa delle pulizie con impegno e precisione. Il Consigliere Tonietti segnala che i giochi dei bambini talvolta sono rotti. A tale proposito, il Sindaco auspicherebbe che tutto il Consiglio approvasse la redazione di un documento unitario con cui condannare gli atti vandalici sempre più frequenti.

Tonietti ritiene tale richiesta anomala, precisando che l'obiettivo della mozione è ottenere un impegno formale da parte dell'amministrazione per la buona manutenzione del parco. Al riguardo, il Consigliere Solforetti riconosce il valore del lavoro che viene svolto, tuttavia tale mozione si deve intendere come invito per la riqualificazione del parco.

Tonietti dichiara la disponibilità dell'opposizione per firmare la condanna unitaria degli atti vandalici.

Il Consiglio approva la mozione all'unanimità, a condizione che sia concordato il testo di un documento unitario con cui condannare gli atti vandalici che danneggiano i beni della collettività.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 06/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1805/2023

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE .

Si esprime parere **NON APPOSTO** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 18/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1805
SEGRETERIA

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 22/12/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 16/01/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 16/01/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)